

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

A.1. Introduzione e funzione della parte speciale dei reati dedicata ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Collaboratori esterni e i Business Partners della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Provvede a fornire, inoltre, indicazioni riferite a ciascuna delle suddette categorie di reati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui al Decreto.

L'Organo Amministrativo, nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi "etici" così come già contemplati nella propria regolamentazione interna, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione dei reati in oggetto.

A tale scopo vengono disciplinati nel presente documento i principi e le regole di comportamento da porre alla base dell'operatività aziendale.

Tali principi e regole richiamano, focalizzandoli ai fini della prevenzione dei reati connessi al Decreto ed eventualmente integrandoli, quelli previsti nel Codice Etico/Codice di Comportamento Interno e nelle procedure aziendali interne attualmente in vigore, quali individuati nella Parte Generale del Modello.

In via generale, a tutto il personale dell'azienda:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola;
- È fatto divieto di:
 - Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Business Partners.

A.2. Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Ad integrazione delle definizioni elencate nella Parte Generale del Modello, si considerino le seguenti ulteriori definizioni da applicare alla presente Parte Speciale:

- **Pubblica Amministrazione:** in estrema sintesi, è l'insieme degli enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e privati (a titolo esemplificativo: concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi degli interessi pubblici;
- **Pubblico Ufficiale** (art. 357 c.p.): chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. In particolare è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi;

- **Incaricato di pubblico servizio** (art. 358 c.p.): chiunque presti, a qualunque titolo, un pubblico servizio, intendendo per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

A.3. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- **malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea**, previsto dall'art. 316 *bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste;
- **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**, previsto dall'art. 316 *ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 *bis* c.p. (*infra*), mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- **frode nelle pubbliche forniture**, previsto dall'art. 356 c.p. e costituito dalla condotta di chi commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p.;
- **truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee**, previsto dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p., e costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico e delle Comunità Europee;
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**, previsto dall'art. 640 *bis* c.p. e costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- **frode informatica**, previsto dall'art. 640 *ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, ottenga un ingiusto profitto, arrecando danno allo Stato o un altro ente pubblico;
- **concussione**, previsto dall'art. 317 c.p., e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altre utilità;
- **corruzione per l'esercizio della funzione**, previsto dall'art. 318 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa;
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, previsto dall'art. 319 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa;
- **circostanze aggravanti**, previsto dall'art. 319 *bis* del c.p. e costituito dalla stessa condotta prevista dal precedente punto (art. 319 c.p.) ma avente per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi;

- **corruzione in atti giudiziari**, previsto dall'art. 319 *ter* del c.p., comma 2 c.p. e costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- **induzione indebita a dare o promettere utilità**, previsto dall'art. 319 *quater* c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- **corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**, previsto dall'art. 320 c.p., e costituito dalla condotta di cui all'art. 319 c.p. qualora commessa dall'incaricato di un pubblico servizio, nonché da quella di cui all'articolo 318 c.p., qualora l'autore, che sia persona incaricata di pubblico servizio, rivesta la qualità di pubblico impiegato;
- ai sensi dell'art. 321 c.p. (**pene per il corruttore**), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319 *ter* e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità;
- **istigazione alla corruzione**, previsto dall'art. 322 c.p. e costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- **peculato⁽¹⁾, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**, previsto dall'articolo 322 *bis* c.p., ed ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:
 - ✓ ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - ✓ ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - ✓ alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - ✓ ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - ✓ a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.Le disposizioni di cui agli art. 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
 - ✓ alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
 - ✓ a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.
 - ✓ Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;
- **traffico di influenze illecite**, previsto dall'art. 346 *bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 *ter*, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri,

(¹) Il peculato, disciplinato dall'art. 314 c.p., è la fattispecie di reato che si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;

A.4. Attività sensibili

Attraverso un'attività di *control & risk self assessment* la Società ha individuato le seguenti attività sensibili e strumentali, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

- rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione per le richieste di autorizzazioni, permessi, licenze, ecc...;
- rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito della gestione degli adempimenti normativi ed amministrativi (ad esempio, comunicazioni al Ministero, agli Uffici Tecnici dei Comuni e delle Province, ad Agenzia delle Entrate, ad Uffici Tributarî, ad Inps, Inail, gestione delle categorie protette, deposito procure e bilanci, ecc...);
- gestione del contenzioso amministrativo, civile (ad esempio, per risarcimento danni subiti o arrecati a terzi), contrattuale (ad esempio, per inadempimenti degli obblighi sanciti nei contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi);
- rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito delle attività di verifica da questi svolte (ad esempio, funzionari del Ministero dell'Ambiente, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Inps, Inail, Ufficio Provinciale del Lavoro, Vigili del Fuoco, ecc...);
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- selezione di nuove risorse (dipendenti, lavoratori interinali, collaboratori a progetto);
- predisposizione e trasmissione di comunicazioni e documenti ad enti pubblici per la gestione delle assunzioni agevolate;
- determinazione della mansione, della retribuzione e di eventuali premi da corrispondere ai dipendenti;
- gestione delle note spese, spese di rappresentanza, iniziative liberali e sponsorizzazioni;
- assegnazione e gestione anche indiretta di specifici incarichi di consulenze esterne o di rappresentanza. La rischiosità dell'attività è legata ad eventuali utilizzi distorti di tale strumento, finalizzati a veicolare denaro verso soggetti pubblici, con il fine unico o prevalente di influenzarne l'imparzialità e l'autonomia di giudizio;

A.5. Destinatari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori della Società, dai dipendenti nonché dai Collaboratori esterni e Business Partners coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

La presente Parte Speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano tale area a rischio.

A.6. Principi generali di comportamento

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento.

Possono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione esclusivamente i soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società.

La presente Parte Speciale prevede **l'espresso obbligo** di:

- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- osservare e rispettare tutte le leggi, regolamenti e procedure adottate, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- presentare dichiarazioni vere e complete alla Pubblica Amministrazione;
- rispettare tutte le norme di legge e procedure adottate;
- porre in essere comportamenti in linea con i principi previsti dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo;
- assicurare la trasparente gestione delle forniture di beni e servizi;
- rilasciare dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali ai fini dell'ottenimento di nullaosta, concessioni, autorizzazioni, visti e denunce rivolte ad enti della Pubblica Amministrazione, comprese le autorità di vigilanza, complete, veritiere e corrette;
- in caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alle verifiche tributarie, INPS, Guardia di Finanza, ASL etc.) devono intrattenere i rapporti con i pubblici funzionari solo i soggetti a ciò espressamente delegati.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo Fornitori, Business Partners, Appaltatori, Consulenti esterni e/o Collaboratori, nell'ambito dei Processi Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole:

- la scelta dei Fornitori, Business Partners, Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- gli incarichi conferiti ai Fornitori, ai Consulenti esterni, ai Business Partners, ai collaboratori a diverso titolo coinvolti nei Processi Sensibili devono essere redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito e del dettaglio della prestazione da effettuare;
- i contratti con i Business Partners, i Fornitori, nonché gli incarichi ai Consulenti esterni e/o Collaboratori devono essere approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;
- i Business Partners, Fornitori, Consulenti esterni e/o Collaboratori, dovranno prendere visione del Modello e del Codice Etico Aziendale ed impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche clausole, inserite o aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- l'attività prestata dai Business Partners, dai Fornitori, dai Consulenti esterni e/o Collaboratori nell'ambito dei Processi Sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò deputati dalla Società;
- creare qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, nei confronti della Pubblica Amministrazione.

- elargire denaro, oppure offrire vantaggi economici o altre tipologie di benefici a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio italiani o stranieri, allo scopo di ottenere incarichi o altri vantaggi, personali o per la Società;
 - effettuare o promettere omaggi o regali a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possano influenzarne l'indipendenza di giudizio allo scopo di ottenere trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o vantaggi di vario genere. Per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio: non solo beni, ma anche, ad esempio, partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro, etc.
- Quanto sopra non può essere eluso ricorrendo a terzi.

A.7. Principi specifici di comportamento

Oltre ai principi generali sopra descritti che devono sempre trovare applicazione nella gestione di tutte le attività e di tutti i processi c.d. a rischio, la presente Parte Speciale indica, anche una serie di ulteriori principi specifici di prevenzione a seconda delle attività sensibili, che tutti i soggetti coinvolti devono rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali contenuti nel presente Modello. Tali regole, qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività della società in territorio italiano, sia all'estero:

- ai dipendenti, organi sociali, consulenti e business partners che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla stessa (con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali ovvero nel relativo contratto di service o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati precedentemente, eccezion fatta per i rappresentanti legali.
- l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, con apposita scheda di evidenza, di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- in generale, nessun pagamento può essere effettuato in contanti e, nel caso di deroga, gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente segnalati all'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, i pagamenti devono essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative che ne documentino la tracciabilità e la natura della spesa;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari, ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- con riferimento alla gestione finanziaria, la Società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. Tali controlli (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili e bancari, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) hanno lo scopo di impedire la formazione di riserve occulte.

In merito alla gestione di richieste di autorizzazioni/certificazioni amministrative, è obbligatorio:

- identificare in maniera chiara i soggetti autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per la richiesta di autorizzazioni o certificati (es. VVFF, Enti locali etc.);
- rapportarsi con la Pubblica Amministrazione solo se autorizzati a farlo ed esclusivamente nei limiti dei poteri e delle competenze conferite;
- rapportarsi con la Pubblica Amministrazione in maniera trasparente e corretta;
- formalizzare i principali contatti avuti con i rappresentanti istituzionali;
- formalizzare i contatti avuti con la Pubblica Amministrazione, preliminarmente alla richiesta alla richiesta dell'autorizzazione (richiesta di chiarimenti, verifiche ispettive propedeutiche all'ottenimento dell'autorizzazione);
- rispettare il principio di segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione necessaria per la richiesta di una autorizzazione/licenza/certificazione, chi la controlla e chi sottoscrive la richiesta;
- controllare la documentazione allegata alla richiesta di licenza/autorizzazione/certificazione al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla Pubblica Amministrazione;
- monitorare periodicamente il persistere delle condizioni in base alle quali è stata ottenuta l'autorizzazione/licenza/permesso etc. e comunicare tempestivamente alla Pubblica Amministrazione eventuali cambiamenti;
- monitorare tramite appositi scadenziari le scadenze delle autorizzazioni/licenze ottenute al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge.

In merito ad elargizioni, iniziative liberali, omaggi o regalie, sponsorizzazioni, è obbligatorio:

- prevedere un processo decisionale che rispetti il principio di segregazione a livello autorizzativo e di verifica;
- non effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- non offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di altri vantaggi di qualsiasi natura, quali promesse di assunzione, a rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera, in violazione dei principi esposti nel Codice Etico e nel presente Modello. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
- non eludere quando sopra facendo ricorso all'operato di soggetti terzi;
- non riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o business partners commerciali della Società che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico conferito e all'attività effettivamente prestata.

In merito alla gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria, è obbligatorio:

- identificare in maniera chiara i soggetti autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- formalizzare i rapporti intercorsi con la Pubblica Amministrazione, in particolare in sede di verifiche ispettive;
- condividere i risultati delle verifiche ispettive con l'Amministratore Delegato e con i soggetti responsabili del processo;
- garantire la segregazione di funzioni tra chi predispone e chi verifica la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di accuratezza e completezza dei dati forniti;
- monitorare l'evoluzione del piano normativo di riferimento e degli adempimenti normativi, effettuato anche con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale.

In merito alla gestione del contenzioso con la Pubblica Amministrazione, è obbligatorio:

- identificare in maniera chiara i soggetti aziendali autorizzati a rappresentare la Società in giudizio;

- verificare la congruità delle notule/fatture dei professionisti esterni in relazione all'attività svolta;
- inserire nei contratti di consulenza esterni la clausola di rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico;
- monitorare lo status dei contenziosi e riportare periodicamente ai vertici aziendali.

In merito alla richiesta di erogazioni, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, è obbligatorio:

- identificare in maniera chiara e precisa i soggetti autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per la richiesta di finanziamenti o agevolazioni pubbliche;
- garantire il principio di segregazione tra chi predispone la documentazione necessaria per la richiesta di finanziamento, chi la controlla e chi la sottoscrive;
- presentare dichiarazioni veritiere, corrette e complete ad organismi pubblici nazionali, comunitari e internazionali;
- identificare in maniera chiara i soggetti tenuti alla rendicontazione del finanziamento ed alla verifica che le somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento, non siano destinate a scopi diversi da quelli cui erano destinati.

In merito alla gestione dei rapporti con fornitori, consulenti, collaboratori o business partners, è obbligatorio:

- individuare i soggetti responsabili ed i relativi poteri in merito alla gestione delle forniture di beni e di servizi ed al conferimento di incarichi, nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli;
- individuare i soggetti responsabili di effettuare l'acquisto, di verificare la consegna e di effettuare il pagamento;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Business Partners ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);
- selezionare i Consulenti, collaboratori, i Business Partners ed i Fornitori con metodi trasparenti, con l'espletamento di un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte e nel rispetto delle procedure adottate;
- formalizzare adeguatamente tutti i contratti/accordi con la relativa documentazione allegata.

A.8. Presidi di controllo

La Società adotta ulteriori presidi di controllo delle attività sensibili, come individuate nel paragrafo 4 della presente sezione, che trovano specifica attuazione nelle procedure aziendali.

Per le operazioni riguardanti i rapporti con **esponenti della Pubblica Amministrazione per le richieste di autorizzazioni, permessi, licenze, ecc...**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- è identificato e formalmente incaricato il responsabile dell'attività;
- è tenuta traccia dell'incontro con il rappresentante della Pubblica Amministrazione;
- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come controparte la Pubblica Amministrazione sono gestiti e firmati solo dal responsabile identificato;
- il responsabile autorizza preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione;
- il responsabile verifica che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di autorizzazioni, concessioni o licenze siano complete e veritiere;
- copia della documentazione trasmessa è adeguatamente archiviata e protetta.

Per le operazioni riguardanti i rapporti con esponenti della **Pubblica Amministrazione nell'ambito della gestione degli adempimenti normativi ed amministrativi** (ad esempio, comunicazioni agli Uffici Tecnici dei Comuni e delle Province, ad Agenzia delle Entrate, ad Uffici Tributarî, ad Inps, Inail, gestione delle categorie protette, deposito procure e bilanci, ecc...), sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- è identificato e formalmente incaricato il responsabile dell'attività;
- il responsabile autorizza preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione;
- il responsabile verifica, prima dell'invio che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni utilizzate e trasmesse dalla Società per l'espletamento degli adempimenti normativi ed amministrativi siano complete e veritiere;
- copia di tale documentazione è adeguatamente archiviata e protetta.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con **esponenti della Pubblica Amministrazione nell'ambito delle attività di verifica da questi svolte** (ad esempio, funzionari del Ministero dell'Ambiente, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Inps, Inail, Ufficio Provinciale del Lavoro, Vigili del Fuoco, ecc...), sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- la scelta delle modalità tecniche di affidamento di forniture di beni e servizi è nelle responsabilità dell'Organo Amministrativo e/o del Presidente, ai sensi del sistema di deleghe e procure interno alla Società il quale ne autorizza anche l'impiego di risorse finanziarie per l'esecuzione degli stessi
- è tenuta traccia della documentazione consegnata agli esponenti della Pubblica Amministrazione durante la verifica/ispezione;
- di ogni fase del procedimento di verifica o di ispezione sono conservati gli atti amministrativi e il relativo verbale a cura dell'Area oggetto di verifica o ispezione;
- ove la verifica o ispezione abbia ad oggetto contestazioni di rilevanza penale, il Responsabile dell'Area oggetto di verifica o ispezione informa l'OdV dell'inizio del procedimento di ispezione e gli trasmette copia del verbale di conclusione del procedimento o lo informa in merito ad eventuali rilievi mossi dall'ufficio ispettivo attraverso idoneo report;
- sono formalizzati adeguati report periodici indirizzati all'OdV che documentino i risultati delle verifiche ispettive dalle quali non emergono criticità.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- la movimentazione delle risorse finanziarie viene effettuata da soggetti identificati e formalmente incaricati dall'Organo Amministrativo a cui sono conferiti poteri di movimentazione delle risorse finanziarie;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse finanziarie hanno una causale espressa e vengono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea.
- pagamenti o incassi gestiti attraverso la piccola cassa sono opportunamente motivati e documentati;
- gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente.

Per le operazioni riguardanti la gestione degli **approvvigionamenti di beni e servizi**, sono applicati i seguenti presidi di controllo:

- la scelta delle modalità tecniche di affidamento di forniture di beni e servizi è coerente con il sistema di deleghe e procure interno alla Società il quale ne autorizza anche l'impiego di risorse finanziarie per l'esecuzione degli stessi;

- ai contratti che regolano i rapporti con i fornitori e collaboratori esterni sono apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico, che sono loro comunicati secondo quanto previsto dalla Parte Generale del Modello, e che indicano chiare conseguenze contrattuali in caso di mancato rispetto di detti adempimenti;
- la selezione dei fornitori in generale viene effettuata adottando principi di economicità, parità ed equità di trattamento e ricerche di mercato;
- la scelta dei fornitori in genere viene effettuata dall'Area competente, previa verifica della loro affidabilità e reputazione sul mercato, ivi compresa l'acquisizione del certificato/informativa antimafia (ove possibile certificato della CCIAA con dicitura antimafia);
- sono stabilite idonee modalità di raccolta e conservazione della documentazione relativa al processo di selezione, valutazione e gestione del fornitore, dell'appaltatore o comunque della controparte contrattuale e di verifica dei requisiti di reputazione, onorabilità e affidabilità;
- i consulenti sono scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- l'incarico a consulenti e collaboratori esterni è conferito per iscritto, con indicazione del compenso pattuito e dell'oggetto contenuto della prestazione fatto salvo quanto previsto nello specifico paragrafo con riferimento alla gestione di alcune tipologie di rapporti con consulenti legali;
- è previsto l'obbligo, a carico dei consulenti e collaboratori terzi, di rendicontare periodicamente l'attività svolta per conto della Società, sulla base di una elencazione analitica delle attività svolte;
- non sono corrisposti compensi o parcelle a consulenti in misura diversa da quella concordata per iscritto, o in ogni caso non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o per prestazioni non conformi a quelle indicate nell'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata.

A.9. Reporting verso l'organismo di vigilanza

I responsabili delle aree che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest'ultimo le seguenti informazioni minime:

- con riferimento alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in sede di verifiche ispettive, riportare le informazioni circa:
 - i contenziosi giudiziari, con indicazione:
 - della controparte, dell'organo giudicante, dell'oggetto del contenzioso, del valore, dello stato del contenzioso, della struttura aziendale/soggetti coinvolti e del valore dell'accantonamento;
 - situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a rilievi/richieste di riscontri da parte della Pubblica Amministrazione, relativamente a comunicazioni effettuate dalla Società, dettagliando:
 - struttura aziendale coinvolta, oggetto della comunicazione, data della comunicazione e tipo di rilievo formulato/riscontro richiesto dall'Autorità;
 - situazioni particolarmente rilevanti, relativamente alle visite ispettive/controlli delle Autorità in corso, dettagliando:
 - data dell'ispezione/controllo, oggetto dell'ispezione/controllo, struttura aziendale referente per l'ispezione/controllo e esiti/prescrizioni.
- con riferimento ad ogni altra tipologia di rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione:
 - criticità emerse nel corso del processo, ad esempio, adempimenti non andati a buon fine e relativo motivo, rilievi effettuati nel corso di visite ispettive e relative sanzioni comminate alla Società, richieste illecite subite dal personale da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione ecc.;
 - omaggi e liberalità di cui abbiano beneficiato soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
 - ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza;

- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dalle leggi vigenti, dai valori, dalle politiche della Società, dalle disposizioni contenute all'interno del Codice Etico, del Codice di comportamento interno e dalle regole contenute nel presente Modello.

A.10. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio della Società diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Parte Speciale; con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza, anche sulla base dei flussi informativi ricevuti e relativamente alle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, condurrà controlli a campione e verifiche mirate volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili; proporre la predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Delitti contro l'industria e il commercio

B.1. Introduzione e funzione della parte speciale dei reati contro l'industria e il commercio

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Business Partners come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

B.2. Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/01

Il **diritto d'autore** è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno a cui i diversi ordinamenti nazionali e varie convenzioni internazionali (quale la Convenzione di Berna) riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento.

I reati considerati dalla presente Parte Speciale sono rivolti alla tutela dell'ordine economico e del diritto individuale al libero svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Sono interessate al loro compimento le attività che possono implicare l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di una industria o di un commercio.

La stessa Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha, altresì, previsto nuove fattispecie di reati rientranti nella disciplina del D.lgs. 231/2001 a tutela dell'industria e del commercio.

Si tratta della disposizione di cui all'art. 25-bis.1, che così disciplina:

- In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote;
- Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

B.3. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati:

- **illecita concorrenza con minaccia o violenza**, previsto dall'art. 513-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- **frodi contro le industrie nazionali**, previsto dall'art. 514 c.p. e costituito dalla condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale;
- **frode nell'esercizio del commercio**, previsto dall'art. 515 c.p. e costituito dalla condotta di, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

- **vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** previsto dall'art. 516 c.p. e costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine;
- **vendita di prodotti industriali con segni mendaci** previsto dall'art. 517 c.p. e costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- **fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** previsto dall'art. 517-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- **contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** previsto dall'art. 517 quater c.p. e costituito dalla condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

B.4. Attività sensibili

In relazione al reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'art. 513 – bis c.p., potenzialmente comune a tutte le realtà imprenditoriali, tenuto conto del contenuto del Codice Etico in vigore che già ribadisce l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale si ritiene di non dover predisporre procedure e protocolli ad hoc per prevenire tale rischio limitandosi a richiamare l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento corretto con la concorrenza e le terze parti in generale.

In relazione ai reati previsti dagli art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio); art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci); art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale); Art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali), l'analisi dei processi ha individuato le seguenti aree:

- Definizione ed attuazione delle politiche commerciali;
- Gestione delle attività inerenti alla diffusione di notizie/informazioni e/o alla pubblicità relativa ai prodotti della società;
- Registrazione dei marchi;
- Assunzione di personale ex dipendente e/o collaboratore di società concorrenti;
- Rilascio di certificazioni.

In relazione agli art 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) e 517quater (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) l'analisi dei processi ha individuato le seguenti aree:

- vendita di prodotti contenenti sostanze alimentari non genuine come se fossero genuine;
- manomissione o alterazione dei risultati dei test chimici condotti dalla Società e propedeutici alla vendita dei prodotti, con conseguente vendita di prodotti contenenti sostanze alimentari non genuine come se fossero genuine;
- utilizzo illecito di indicazioni geografiche o denominazioni di origine protetta.

Nell'espletamento di tutte le attività attinenti la commercializzazione dei prodotti, incluse in particolar modo le attività di marketing, oltre che le attività di registrazione dei marchi, i Dipendenti i Consulenti/Business Partners della società, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e

rispettare le regole dettate dalla Società in merito allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale.

Nell'espletamento delle attività di assunzione di personale, il rischio potenziale è insito nell'adozione da parte della Società di politiche di assunzione particolarmente aggressive che comportino lo storno di dipendenti di un determinato competitor nonché nell'utilizzo di banche dati introdotte da nuovi assunti e di proprietà di società concorrenti da cui gli stessi provengono.

Nell'espletamento di tutte le attività attinenti la produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, i Dipendenti i Consulenti/Business Partners della società, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito alla vendita di prodotti alimentari ed alle indicazioni per la produzione, l'imbottigliamento ed il commercio di vini a marchio D.O.P. (ovvero di denominazione di origine protetta, tra i quali figurano i vini D.O.C. e D.O.C.G.), IGP (ovvero di indicazione geografica protetta), nonché vini privi di denominazione di origine (ovvero vini che non abbiano uno specifico legame con il territorio e che possano essere ricondotti alla categoria dei c.d. "vini comuni").

B.5. Destinatari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori e dai dipendenti della Società, nonché dai Collaboratori esterni e Business Partners coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano tale area a rischio.

B.6. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/Business Partners di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni distintivi e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo (inclusi nomi a dominio), che gli stessi non siano già stati registrati, sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario;
- ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla Società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza;
- non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e per il quale non è stata concessa regolare licenza;
- non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi;
- non porre in essere campagne marketing (incluse le campagne online, la realizzazione di brochures o di opuscoli) che sfruttino nomi e/o marchi di terzi;

- non utilizzare informazioni e processi che siano oggetto di diritti di privativa di terzi;
- non utilizzare banche dati introdotte da nuovi assunti e di proprietà di società concorrenti da cui gli stessi provengono;
- informare espressamente i neo assunti circa l'illiceità di introdurre nella Società ed utilizzare banche dati appartenenti a banche concorrenti da cui il neo assunto proviene;
- non inserire nella carta intestata, nei documenti contenenti i prodotti della Società, nelle brochure pubblicitarie, nel sito internet e in qualsiasi altro supporto cartaceo o informatico simboli o segni grafici prima che non sia stata verificata la non registrazione dei medesimi nonché l'inconfondibilità degli stessi attraverso indagini e consultazioni di mercato e banche dati messe a disposizione dall'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti;
- non inserire nella carta intestata, nei documenti contenenti i prodotti della Società, nelle brochure pubblicitarie, nel sito internet e in qualsiasi altro supporto cartaceo o informatico simboli o segni grafici prima che non sia stata ottenuta espressa autorizzazione dalle funzioni competenti;
- assumere personale ex dipendente e/o ex collaboratore di società concorrenti al deliberato scopo di turbare il normale esercizio dell'attività commerciale di queste ultime ovvero ottenere la rivelazione dei relativi segreti aziendali;
- non pubblicizzare i propri prodotti millantandone false denominazioni (D.O.C.G., D.O.C., etc.);
- non vendere prodotti qualitativamente o quantitativamente diversi da quelli pattuiti con il cliente;
- non vendere prodotti contenenti sostanze alimentari non genuine come se fossero genuine;
- manomettere o alterare i risultati dei test chimici condotti dalla Società e propedeutici alla vendita dei prodotti;
- utilizzare illecitamente indicazioni geografiche o denominazioni di origine protetta.

La Società impone il rigoroso rispetto della normativa sulla proprietà industriale e intellettuale con particolare riferimento allo sviluppo e alla brevettazione di prodotti (siano essi afferenti a beni e/o software).

B.7. Principi specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:

- verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell'Ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, dell'esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima della registrazione di ogni marchio e segno;
- verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell'Ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, dell'esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima dell'utilizzo a scopi commerciali di segni o simboli grafici che possano costituire marchi già registrati;
- coordinarsi con le funzioni preposte prima di procedere a qualsivoglia registrazione di segni distintivi (inclusi i nomi a dominio);
- verifica della titolarità, anche tramite le funzioni a ciò preposte, di ogni marchio, brevetto od altra opera dell'ingegno, da parte di ogni concessionario, prima della stipulazione di un contratto di licenza;
- evitare la diffusione di informazioni o di apprezzamenti che possano essere lesivi delle attività commerciali dei competitor;
- predisposizione di un registro di tutti i marchi e i segni distintivi concessi in uso alla Società da parte di altre società o da altri soggetti che ne sono titolari;
- predisposizione di un elenco di tutti i marchi e i segni distintivi utilizzati (e, pertanto, utilizzabili) dalla Società per la commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti;
- controllo dei contenuti del sito internet, delle brochure pubblicitarie e su altri eventuali supporti informatici o cartacei attraverso i quali sono commercializzati e/o pubblicizzati i prodotti;
- rilascio di certificazioni effettuato solo da personale delegato e competente in materia;

Al fine di garantire il corretto adempimento di tutti gli obblighi di legge prescritti per la vendita dei propri prodotti e per l'efficace rilascio delle cosiddette "fascette" necessarie alla lecita commercializzazione dei vini a marchio DOCG, DOC e IGT, CASABELLA Srl ha elaborato una serie di specifici protocolli interni riguardanti le fasi di imbottigliamento ed etichettatura dei prodotti. In particolare il vino acquistato viene sottoposto ad una serie di controlli che precedono l'imbottigliamento e che consistono nell'espletamento di analisi chimico-organolettiche.

Nel caso in cui si riscontrino non conformità/anomalie si procede al blocco del prodotto in magazzino insieme allo stock di appartenenza.

Nel caso in cui, successivamente all'espletamento di ulteriori controlli, la sussistenza di non conformità/anomalie venga confermata, il prodotto viene ulteriormente trattenuto in magazzino per impedirne la commercializzazione

Se la non conformità/anomalia riscontrata ha carattere marginale (ad es. riguarda aspetti di natura meramente estetica) e se ne accertata in concreto la possibile correzione, il prodotto risanato viene nuovamente controllato ed eventualmente destinato alla vendita.

Se, invece, il difetto ha natura sostanziale od è comunque tale da non consentire una propria efficace correzione, si procede all'isolamento del prodotto difettoso che viene poi distrutto, previa notifica all'Ufficio Repressione Frodi.

Atteso che l'etichetta costituisce una sorta di "carta di identità" del vino, attraverso la quale il consumatore può conoscere meglio il prodotto che acquista, le informazioni dalla stessa riportate devono essere chiare, verificabili e soprattutto complete

Ogni nuova etichetta viene dunque sottoposta ad un controllo di conformità e utilizzata per la commercializzazione dei prodotti solo a seguito di una opportuna verifica

CASABELLA SRL si occupa della tenuta dei registri vinicoli, vale a dire di tutte le attività connesse alla registrazione e all'invio della documentazione (tanto informatica e telematica quanto cartacea) inerente la produzione e commercializzazione del vino

I summenzionati presidi organizzativi predisposti ed adottati da Casabella srl sono volti a prevenire e controllare i rischi in materia di reati contro l'industria e il commercio. Le regole di condotta ivi previste hanno tra l'altro un'efficacia preventiva rispetto al rischio di commissione di reati di cui all'art. 25-bis 1 del Decreto.

B.8. Reporting verso l'organismo di vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;

Dovranno inoltre essere comunicati all'OdV, da parte dei soggetti coinvolti a seconda dell'area di competenza, eventuali richieste di documentazione o di procedimenti in essere a carico della Società.

B.9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CASA BELLA S.R.L.

PARTE SPECIALE B – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

D.1 Le tipologie dei delitti contro l'industria e il commercio

L'articolo 25-bis 1. del d. lgs. 231/2001 introdotto dalla legge n. 99/2009 ha inserito, tra i reati presupposto per la punibilità dell'ente, i seguenti reati contro l'industria e il commercio:

- ***Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);***
- ***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);***
- ***Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);***
- ***Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);***
- ***Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);***
- ***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);***
- ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);***
- ***Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).***

L'art. 12 della Legge n. 9 del 2013 prevede altresì la responsabilità, in conformità al d. lgs. 231/2001, degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili per i reati di cui agli articoli 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, sopra già citati, nonché per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474 dello stesso codice penale, allorché siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, o che siano sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. Queste specifiche disposizioni sono relative ad un ambito merceologico non inerente alla Società e non sono pertanto oggetto della presente Parte Speciale.

Si precisa che l'articolo 517 c.p. relativo al reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è stato modificato dall'art. 52, comma 1, della L. 27 dicembre 2023 n. 206 ("Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy"). Il novellato art. 517 c.p., già reato presupposto ai sensi dell'art. 21-bis 1 del d. lgs. 231/2001, punisce ora anche la semplice "detenzione" del prodotto per la vendita.

Si riportano a seguire le fattispecie di reato sopra richiamate.

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria e del commercio

L'articolo 513 del codice penale punisce, a querela della persona offesa, chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, se il fatto non costituisce un più grave reato.

La fattispecie di cui all'articolo 513 del codice penale, prevede due condotte alternative: l'uso della violenza o il ricorso a mezzi fraudolenti. Si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata o ne è mutata la destinazione. Per mezzi fraudolenti si intendono tutti quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne. Tra di essi, i commentatori vi fanno rientrare gli atti di concorrenza sleale richiamati dall'articolo 2598 del codice civile (comprendenti, tra l'altro, la pubblicità denigratoria o menzognera, l'uso confusorio di marchi altrui registrati o di fatto, la concorrenza parassitaria, ed in generale tutte le condotte non conformi ai principi della correttezza

professionale ed idonee a danneggiare l'altrui azienda). Così, ad esempio, è stata ritenuta condotta integrante la fattispecie in esame quella consistente nell'utilizzo di parole chiavi direttamente riferibili alla persona, all'impresa e al prodotto di un concorrente all'interno di un motore di ricerca *on-line*, in modo tale da sfruttare la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.

La condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio: il reato è, quindi, a consumazione anticipata, non essendo necessario per il suo perfezionamento che l'impedimento o il turbamento si sia nei fatti realizzato, purché la condotta sia astrattamente idonea al raggiungimento del risultato. Trattasi inoltre di delitto a "dolo specifico", costituito proprio dal fine di turbare o impedire un'altrui attività imprenditoriale.

Con il termine "impedire" si richiama qualsiasi condotta che opponga un ostacolo, temporaneo, parziale o definitivo allo svolgersi dell'attività industriale o commerciale. Si ha invece "turbamento" dell'altrui attività di impresa quando ne venga impedito il regolare svolgimento ovvero pregiudicato il risultato economico atteso.

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Risponde, invece, del reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale ricorre invece laddove atti, che esternamente si palesano come normale conflitto economico tra imprenditori, vengano posti in essere con violenza o minaccia.

Sotto il profilo oggettivo, si punisce qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo a impedire un concorrente di auto-determinarsi nell'esercizio della sua attività economica, fra cui il boicottaggio, lo storno di dipendenti, minacce di cause legali di cui si conosce fin dall'inizio l'infondatezza, ecc.

Il reato è integrato anche nei casi in cui la violenza o la minaccia sia rivolta a soggetti terzi comunque legati da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente, come clienti o collaboratori del medesimo.

Il delitto è stato, ad esempio, contestato in caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, ove si sia ravvisato l'elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso le quali si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice, mediante un intervento intimidatorio dell'organizzazione criminosa.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

La fattispecie di reato in esame si consuma con il verificarsi del "nocumento all'industria nazionale"; non è ammissibile il tentativo altrimenti si configurerebbe il delitto previsto e punito dall'art. 474 c.p. Si precisa che:

- la condotta consiste nel porre in vendita o nel mettere in circolazione prodotti industriali i cui nomi, marchi e segni sono contraffatti;
- l'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta sopra descritta con la consapevolezza della contraffazione dei nomi, marchi e segni arrecando nocumento all'industria nazionale.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, sempre che il fatto non costituisca un più grave delitto.

Il bene giuridico tutelato è dato dal leale esercizio del commercio, sia sotto il profilo dell'interesse del

compratore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia con riguardo all'interesse del produttore a non vedere i propri prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

La condotta tipica è integrata tanto nel caso di consegna di un bene del tutto diverso da quello richiesto (*aliud pro alio*) quanto nell'ipotesi in cui la differenza sia soltanto parziale, purché, avuto riguardo alla natura ed alla proporzione degli elementi che compongono il prodotto, tale differenza cada sopra una caratteristica fondamentale, che consenta di distinguere il prodotto da altri simili.

Il reato è integrato in tutti i casi di esecuzione sleale del contratto, senza la necessità che l'agente abbia usato particolari accorgimenti volti a ingannare l'acquirente (manipolazioni, sotterfugi, raggiri), in quanto l'inganno è insito nella consegna della cosa diversa.

Infine, per il perfezionamento del reato in esame è indifferente l'eventuale danno patrimoniale arrecato.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Il delitto in esame, come quello precedente, è un delitto comune che può essere commesso da chiunque mette in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Si precisa che:

- la condotta consiste nel mettere in vendita o in commercio sostanze alimentari non genuine facendole apparire, attraverso l'inganno, come genuine. Per sostanze alimentari si intendono tutte quelle sostanze destinate all'alimentazione umana, bevande comprese. La non genuinità delle stesse risiede nel fatto che siano state modificate per opera dell'uomo che le ha alterate o contraffatte;
- l'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà dell'aver messo in vendita o in commercio sostanze alimentari con la consapevolezza della loro non genuinità e con la volontà di presentarle come genuine;
- il delitto si consuma quando il soggetto attivo pone in vendita o mette altrimenti in commercio le sostanze alimentari. Per questo motivo è configurabile altresì il tentativo che ricorre quando la merce non sia ancora uscita dalla disponibilità del produttore ma quando questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione del prodotto (Cfr. Cass. 25.07.98, n. 8662).

Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.

Il delitto in esame è un delitto comune e sussidiario. Le sanzioni ivi previste sono state oggetto di modifica da parte della L. 99/2009 che ha innalzato la pena della reclusione da uno a due anni in aggiunta alla multa, il cui importo era stato portato da Euro 1.032 a Euro 20.000 dalla L. 80/05. Si precisa che:

- presupposto del reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto, individuandolo e distinguendolo da altri della stessa specie sicché il soggetto attivo del reato ne fa uso applicandoli a prodotti simili al fine di trarre in inganno il consumatore sull'origine o sulla provenienza del prodotto;
- la condotta penalmente rilevante consiste nel detenere per la vendita o porre in vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti o opere dell'ingegno con segni mendaci. Anche l'immissione in commercio a titolo gratuito integra la fattispecie in esame.

Art. 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 [si rinvia, in proposito, alla Parte Speciale B1] chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o

altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma del codice penale. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma del codice penale.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state violate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Il delitto sopra citato è stato introdotto nel Codice Penale dalla citata Legge n. 99/2009.

La fattispecie criminosa è finalizzata alla tutela delle "indicazioni geografiche" o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, considerate sia come una garanzia di qualità del prodotto che come fattore discriminante per la scelta da parte del consumatore, che esegue l'acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza.

Si rinvia inoltre alla Parte Speciale B1 per i reati di *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)* e *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*.

D.2 Attività a Rischio Reato

Premessa

Il settore vitivinicolo è considerato un settore a rischio di frodi e di contraffazione che si manifestano talvolta nella forma della vendita di "aliud pro alio" sia in relazione alla diversità di origine, provenienza e qualità del prodotto che in relazione all'abuso nell'utilizzo di marchi o di altri segni distintivi.

È importante rilevare che la fattispecie di cui all'art. 515 del codice penale non richiede che il prodotto "sostituito" sia contrassegnato da un marchio o comunque tutelato da una legge speciale quanto alla sua origine, provenienza o qualità tipica, essendo sufficiente la semplice esposizione alla vendita di un prodotto in qualche modo contraffatto.

Ai sensi degli articoli 515 e 516 del codice penale sono state contestate, sia come ipotesi alternative che cumulative, l'immissione in commercio di prodotto vitivinicolo risultato, a seguito di analisi isotopiche, annacquato e non genuino rispetto a quanto indicato nei documenti di trasporto o nelle etichette, oppure risultato alterato con utilizzo di acidi non consentiti dalla normativa e/o non

conformi alla tipologia naturale del prodotto.

Ai sensi dell'articolo 517 del codice penale la fattispecie di reato è stata considerata integrata per la sola circostanza della somiglianza nel segno distintivo, non essendo necessaria la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione, essendo stata ritenuta sufficiente la semplice imitazione, anche generica, purché atta ad indurre in errore l'acquirente sull'origine, provenienza o qualità del prodotto. Ad esempio, è stato considerato esistente il concorso dei reati di cui agli articoli 515 e 517 del codice penale consegna e vendita di bottiglie di vino contrassegnate con marchio e segni distintivi di una diversa azienda operante sul mercato, e contenenti all'interno vino "generico" non conforme per provenienza e qualità da quello indicato in etichetta (nel caso concreto, vino bianco spumante extra dry in luogo di prosecco DOC di Valdobbiadene).

Il reato di cui all'articolo 517 quater del codice penale è stato riscontrato in casi nei quali dei soggetti aderenti a consorzi di tutela (ad esempio, il "Barolo") non avevano rispettato le norme previste dai disciplinari di produzione pur commercializzando il prodotto con la specifica indicazione geografica o la denominazione di origine "titolata", ovvero protetta da privativa. Il reato potrebbe essere integrato anche dalla semplice detenzione per la futura vendita di vino sfuso atto a diventare "DOCG" senza che lo stesso abbia i requisiti previsti dal Disciplinare di produzione, senza necessità che il vino sia stato imbottigliato. In tal senso, è stata considerata sufficiente anche la fraudolenta attribuzione della denominazione di origine ad un vino prodotto al di fuori del territorio consentito dal Disciplinare.

L'attività svolta da CASA BELLA S.r.l. e la struttura organizzativa

La Società svolge attività di produzione e commercializzazione di vino che in prevalenza acquistato sfuso per l'imbottigliamento, ed in parte prodotto internamente utilizzando uva acquistata sul mercato. Le produzioni sono realizzate in una sola unità locale e non sono svolte attività di coltivazione diretta. I vini trattati sono in prevalenza "DOC" della zona di Piacenza venduti utilizzando sia marchi registrati di titolarità della Società che marchi non registrati. I vini sono sia di tipo "fermo" che "frizzante" o "spumanti". La Società commercializza in via residuale anche vini prodotti e imbottigliati da terzi. Per esigenze particolari (ad esempio il confezionamento di pacchi regolo) sono acquistati e commercializzati anche altri prodotti alimentari.

La struttura organizzativa coinvolta nei processi di produzione e commercializzazione del vino è incardinata sulle seguenti figure-chiave:

- Amministratore Delegato, che ricopre anche ad interim la funzione di Responsabile Acquisti
- Responsabile di produzione e imbottigliamento
- Responsabile di cantina
- Enologo (esterno)
- Direttore Commerciale.

La Società dispone di un Manuale di autocontrollo alimentare secondo il metodo HACCP ma non di sistemi certificati di qualità.

Premesso che l'attività a rischio reato ai fini della presente Parte Speciale rappresenta *"un'attività riferita ad uno o più processi aziendali, nel cui ambito si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie"*, nell'ambito del Risk Assessment svolto dalle strutture interne competenti anche attraverso interviste alle risorse delle Aree interessate a conoscenza dell'ambito analizzato, sono state individuate le specifiche attività a rischio e riferite ai processi aziendali, come sotto sinteticamente riepilogato:

Rif. Rischio	Attività a rischio	Descrizione Rischio	Reati
--------------	--------------------	---------------------	-------

	reato		
R1	Acquisto uva	Acquisto di prodotto adulterato o non conforme alle dichiarazioni di origine, provenienza e qualità	• Artt. 515 e 516 codice penale
R2	Acquisto vino sfuso	Acquisto di prodotto adulterato o non conforme alle dichiarazioni di origine, provenienza e qualità	• Artt. 515 e 516 codice penale
R3	Acquisto vino imbottigliato	Acquisto di prodotto adulterato o non conforme alle dichiarazioni di origine, provenienza e qualità. Acquisto di prodotto con marchi, segni distintivi, denominazioni geografiche o di origine ed etichette atti ad indurre in inganno o comunque con indicazioni non conformi, sul piano quantitativo o qualitativo, sulla realtà del prodotto	• Artt. 515, 516, 517 e 517 quater codice penale
R4	Acquisto altri prodotti alimentari	Acquisto di prodotto adulterato o non conforme alle dichiarazioni di origine, provenienza e qualità. Acquisto di prodotto con marchi, segni distintivi, denominazioni geografiche o di origine ed etichette atti ad indurre in inganno o comunque con indicazioni non conformi, sul piano quantitativo o qualitativo, sulla realtà del prodotto	• Artt. 515, 516, 517 e 517 quater codice penale
R5	Conservazione in cisterne	Conservazione di prodotto adulterato o non conforme alle dichiarazioni di origine, provenienza e qualità. Confusione tra prodotti con caratteristiche differenti	• Artt. 515, 516, 517 e 517 quater codice penale
R6	Imbottigliamento	Imbottigliamento di prodotto con marchi, segni distintivi, denominazioni geografiche o di origine ed etichette atti ad indurre in inganno o comunque con indicazioni non conformi, sul piano quantitativo o qualitativo, sulla realtà del prodotto	• Artt. 515, 516, 517 e 517 quater codice penale
R7	Controlli chimico-fisici e microbiologici	Mancata individuazione di situazioni alteranti. Non corretta caratterizzazione del prodotto	Artt. 515, 516, 517 e 517 quater codice penale
R8	Processi di etichettatura, branding e commercializzazione	Messa in vendita di prodotto adulterato o non conforme alle dichiarazioni di origine, provenienza e qualità. Messa in vendita di prodotto con marchi, segni distintivi, denominazioni geografiche o di origine ed etichette atti ad indurre in inganno o comunque con indicazioni non conformi, sul piano quantitativo o qualitativo, sulla realtà del prodotto	Artt. 515, 516, 517 e 517 quater codice penale

Per i dettagli inerenti alla gestione interna del prodotto, si rinvia alla procedura “PIANO DI GESTIONE DELLE PARTITE DI VINO PER LA RINTRACCIABILITA’”, che costituisce parte integrante della presente Parte Speciale.

PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

Regolamentazione degli acquisti

Gli acquisti devono essere effettuati esclusivamente con fornitori che hanno dichiarato in forma scritta di conoscere il Modello Organizzativo e il Codice Etico di CASA BELLA S.r.l., impegnandosi a rispettarlo.

I contratti con i fornitori contengono la clausola risolutiva espressa in ipotesi di violazione delle norme del d. lgs. 231/2001, del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Analoghe disposizioni valgono per i contratti con i laboratori di analisi esterna e per gli enologi.

Per l’acquisto del vino sfuso valgono le prescrizioni e i controlli indicati nella procedura “PIANO DI GESTIONE DELLE PARTITE DI VINO PER LA RINTRACCIABILITA’”.

Controlli in fase di ricezione vino sfuso e imbottigliamento.

Come previsto dalla procedura “PIANO DI GESTIONE DELLE PARTITE DI VINO PER LA RINTRACCIABILITA’” in fase di pesatura delle cisterne avviene il controllo del documento di accompagnamento delle merci. È inoltre previsto che sul serbatoio selezionato dal Responsabile di cantina sia applicato un cartello indicante il prodotto.

Viene prelevato un campione da sottoporre ai controlli organolettici e analisi di laboratorio. I parametri analizzati sono il grado alcolico, gli zuccheri residui, l’acidità totale, il pH, l’acidità volatile e la SO₂ totale.

Il movimento viene annotato sui registri

Per i vini frizzanti o spumanti prima dell’imbottigliamento il vino viene trasferito nell’autoclave dove avverrà il processo della presa di spuma e sull’autoclave viene apposta l’indicazione del prodotto in lavorazione. Il movimento viene annotato sui registri. Durante questo processo l’enologo effettua in laboratorio almeno un controllo analitico ed organolettico generale per verificare che tutto proceda secondo le previsioni. Questo controllo è oggetto di registrazione nel *database* dello strumento di Controllo (OenoFoss).

Raggiunta la pressione desiderata il vino viene preparato alla stabilizzazione dei colloidali mediante utilizzo di sostanze chiarificanti e alla stabilizzazione tartarica mediante raffreddamento a -4 gradi C°.

Prima dell’imbottigliamento il vino viene nuovamente analizzato e degustato in laboratorio per stabilire l’idoneità al trasferimento in bottiglia e per valutare le eventuali aggiunte finali. Questa operazione è trascritta su un registro apposito dall’enologo che indica anche le ultime aggiunte al vino che i cantinieri effettuano per l’imbottigliamento (bisolfito di Potassio; stabilizzanti tartarici; MCR; acido citrico)

In prossimità delle operazioni di imbottigliamento il vino è filtrato con un filtro tangenziale e, successivamente, i cantinieri effettuano le eventuali aggiunte finali. Il cartello presente sul serbatoio iniziale viene spostato sul serbatoio finale indicando l’effettuazione delle aggiunte finali.

Dopo l’imbottigliamento vengono effettuati dei controlli microbiologici (una delle prime bottiglie viene controllata dal laboratorio interno e una delle ultime viene controllata da un laboratorio esterno) e dei controlli chimico-fisici (da parte di un laboratorio esterno).

Per i vini fermi, dopo l’impiego delle sostanze stabilizzanti e chiarificanti, il prodotto è nuovamente analizzato in laboratorio al fine di stabilirne l’idoneità all’imbottigliamento. Le operazioni indicate sono scritte su un registro apposito dall’enologo che indica anche le ultime aggiunte al vino che i cantinieri devono effettuare per l’imbottigliamento.

A ridosso dell’imbottigliamento il vino è filtrato con un filtro tangenziale e, successivamente, i cantinieri effettuano le aggiunte finali. Il cartello presente sul serbatoio iniziale viene spostato sul serbatoio finale indicando l’effettuazione delle aggiunte finali.

Dopo l'imbottigliamento vengono effettuati dei controlli microbiologici (una delle prime bottiglie viene controllata dal laboratorio interno e una delle ultime viene controllata da un laboratorio esterno) e dei controlli chimico-fisici (da parte di un laboratorio esterno).

Per i vini fermi, frizzanti e spumanti che vengono acquistati **già pronti per l'imbottigliamento**, viene effettuata un'analisi di controllo per stabilire l'idoneità all'imbottigliamento e indicare, sullo stesso registro apposito citato in precedenza, le ultime aggiunte al vino che i cantinieri devono effettuare a ridosso dell'imbottigliamento.

A ridosso dell'imbottigliamento i cantinieri effettuano le aggiunte finali. Il cartello presente sul serbatoio iniziale viene spostato sul serbatoio finale indicando l'effettuazione delle aggiunte finali.

Dopo l'imbottigliamento vengono effettuati dei controlli microbiologici (una delle prime bottiglie viene controllata dal laboratorio interno e una delle ultime viene controllata da un laboratorio esterno) e dei controlli chimico-fisici (da parte di un laboratorio esterno).

Controlli sull'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi

Per tutti i marchi utilizzati dalla Società, ivi compresi quelli non registrati è eseguita un'analisi di anteriorità, al fine di escludere il rischio di utilizzo non conforme degli stessi. Qualora siano utilizzati segni distintivi, è eseguita una analoga verifica.

La Società ha istituito un apposito registro dei marchi e dei segni distintivi utilizzati. Per ciascun marchio e segno distintivo la Direzione commerciale indica l'avvenuta esecuzione delle verifiche sopra indicate e la data di termine delle stesse.

PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

L'OdV assicura e verifica che tutto il personale coinvolto nelle operazioni in precedenza indicate abbia ricevuto una idonea formazione in materia di d. lgs. 231/2001. La formazione dovrà prevedere, oltre ad una componente di carattere generale, anche un intervento specifico sui reati considerati nella presente Parte Speciale.

Il personale apicale dovrà aver sottoscritto la dichiarazione di conoscenza e impegno al rispetto del Modello Organizzativo della Società e del Codice Etico, con un particolare riferimento alla presente Parte Speciale.

I controlli interni indicati nella precedente sezione sono integrati dalle seguenti attività e controlli dell'Organismo di Vigilanza:

- verifica con periodicità almeno annuale ed eventualmente su base campionaria, che i contratti di fornitura di materie prime, i contratti con i laboratori esterni e i contratti con gli enologi contengano le "clausole 231" stabilite dalla presente Parte Speciale;
- esecuzione con periodicità almeno annuale di colloqui informativi aventi ad oggetto gli ambiti specifici della presente Parte Speciale con le seguenti figure professionali:
 - ✓ Amministratore Delegato
 - ✓ Responsabile Produzione e responsabile cantina
 - ✓ Direttore commerciale
 - ✓ Enologi
- verifica annuale, su base campionaria, della regolare tenuta del Registro di cantina
- verifica annuale, anche su base campionaria, della regolare tenuta del Registro interno dei marchi e dei segni distintivi.

L'OdV è inoltre destinatario di un flusso informativo tempestivo, da parte di tutte le funzioni competenti, in relazione a:

- ogni contestazione avente come riferimento gli ambiti oggetto della presente Parte Speciale (contestazioni sulla qualità del prodotto, contestazioni su utilizzo di marchi e segni distintivi, denominazioni di origine, etc.);
- atti giudiziari sia attivi che passivi aventi ad oggetto gli ambiti anzidetti.

Ogni Destinatario del Modello Organizzativo è tenuto a comunicare all'OdV con le modalità previste dal Modello stesso ogni ipotesi di irregolarità verificatasi in relazione agli ambiti oggetto della presente Parte Speciale, nonché le eventuali situazioni di pericolo esistenti al riguardo.

D.3 Principi di comportamento

I Destinatari del Modello, competenti per le attività oggetto di regolamentazione della presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali, comunitarie e internazionali vigenti in materia di sicurezza alimentare e di tutela delle denominazioni di origine e indicazione geografica;
- rispettare i Disciplinari di produzione correlati alle denominazioni ed etichette utilizzate;
- osservare le regole della presente Parte Speciale, della procedura interna dalla stessa richiamata e del Codice Etico;
- in relazione alle rispettive competenze, fruire della formazione erogata dalla Società sui temi indicati nella presente Parte Speciale;
- segnalare tempestivamente al Responsabile di funzione/reparto e in ogni caso all'OdV, ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in relazione alle fattispecie di reato oggetto della presente Parte Speciale;
- accertarsi che le materie prime con cui sono realizzati i propri prodotti siano genuine e che ne sia sempre indicata la provenienza;
- accertarsi che i prodotti finiti acquistati siano conformi alle caratteristiche indicate nelle etichette e negli altri strumenti di comunicazione utilizzati;
- effettuare i previsti controlli di qualità sulle materie prime nel rispetto dei piani di campionamento;
- assicurare la tracciabilità del prodotto in ogni sua fase al fine di agevolare il ritiro o richiamo di eventuali lotti non genuini dello stesso;
- garantire il rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza alimentare nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di prodotti alimentari;
- verificare il corretto smaltimento dei prodotti inadatti alla commercializzazione affinché non siano reimmessi sul mercato.

É fatto divieto ai Destinatari di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 bis 1.

D.4 Owner del rischio: referente aziendale

Sulla base della metodologia adottata per la costruzione del Modello fondata sull'analisi dei processi per rischio-reato, ciascun Responsabile aziendale è responsabile dell'applicazione delle attività di controllo finalizzate alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto che, a livello teorico, è possibile siano commessi dai Dipendenti di CASA BELLA Srl.

D.5 Presidi di controllo e ruolo dell'Organismo di Vigilanza

ANAGRAFICA EVENTO RISCHIO

Codice rischio	R1 – R2 – R3 – R4	Attività	Acquisto di materie prime e prodotti finiti alimentari	Descrizione Rischio	Non conformità del prodotto alle caratteristiche richieste e indicate nei mezzi di comunicazione utilizzati per l'informativa sul prodotto. Mancato rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza alimentare nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di prodotti alimentari
Risk owner: ➤ Amministratore Delegato				Macro-processo	Acquisti
				Processo	Gestione Compliance
				Fase	Acquisti materie prime e prodotti finiti
Area	Acquisti e Controllo qualità			Sotto Area	Acquisti e Laboratorio
DETTAGLIO DEL RISCHIO					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa proceduralizzazione del processo - Riduzione dei controlli per ragioni economiche - Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti - Errore operativo - Accordi illeciti - Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Mancato/errato recepimento della normativa di settore - Assenza o carenza controlli 			Conseguenze	<ul style="list-style-type: none"> - perdita economica - danno reputazionale - sanzioni - inefficienza - contenzioso - danno reputazionale
Riferimenti normativa esterna			Riferimenti normativa interna		
<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. n. 231/2001 - Codice penale - Normativa in materia alimentare - Disciplinari di produzione 			<ul style="list-style-type: none"> - MOG - Procedura PIANO DI GESTIONE DELLE PARTITE DI VINO PER LA RINTRACCIABILITA' - Codice Etico 		
Anomalie significative	Anomalie nella gestione degli acquisti o delle analisi di laboratorio		Indicatori di rischio	Non conformità di prodotto	
CONTROLLI					
Sintesi misure di controllo					
<ul style="list-style-type: none"> ✘ Politiche di gestione del rischio (MOG) ✘ Formazione ✘ Flussi informativi ✘ Segregazione compiti/funzioni ✘ Controlli gerarchici ✘ Audit/Controlli ✘ Tracciabilità dei processi ✘ Sistema disciplinare 					
Misure generali			Misure specifiche		

<p>La Società si è dotata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico e Modello ex D.Lgs. 231/2001 - Procedura di tracciabilità - Flussi informativi vs organi di controllo sia periodici che ad evento 	<p>Esecuzione di procedure di controllo chimico-fisiche e microbiologiche sia interne che esterne</p> <p>Annotazione operazioni sul Registro di cantina</p> <p>Interventi formativi periodici</p> <p>Controlli specifici OdV</p>
---	--

ANAGRAFICA EVENTO RISCHIO					
Codice rischio	R5 – R6	Attività	Conservazione in cisterne e imbottigliamento	Descrizione Rischio	Esecuzione di errori nel contrassegnare i prodotti acquistati o realizzati Esecuzione di errori nel trattamento delle sostanze utilizzate nei processi di vinificazione / trattamento del vino Esecuzione di direttive non corrette
Risk owner: ➤ Amministratore Delegato				Macro-processo	Produzione
				Processo	Gestione cisterne e Imbottigliamento
				Fase	Ricezione e smistamento prodotto
Area	Produzione			Sotto Area	Cantina
DETTAGLIO DEL RISCHIO					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa proceduralizzazione del processo - Errore operativo involontario - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Mancato/ errato recepimento della normativa di settore - Assenza o carenza di controlli 			Conseguenze	<ul style="list-style-type: none"> - perdita economica - danno reputazionale - sanzioni - inefficienza - contenzioso
Riferimenti normativa esterna			Riferimenti normativa interna		
<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. n. 231/2001 - Codice penale - Normativa in materia alimentare - Disciplinari di produzione 			<ul style="list-style-type: none"> - MOG - Procedura PIANO DI GESTIONE DELLE PARTITE DI VINO PER LA RINTRACCIABILITA' - Codice Etico 		
Anomalie significative	Errori nella gestione delle cisterne e nei processi di imbottigliamento		Indicatori di rischio	Non conformità di prodotto	
CONTROLLI					
Sintesi misure di controllo					
<ul style="list-style-type: none"> ✘ Politiche di gestione del rischio (MOG) ✘ Formazione ✘ Flussi informativi ✘ Segregazione compiti/funzioni ✘ Controlli gerarchici ✘ Audit/Controlli ✘ Tracciabilità dei processi ✘ Sistema disciplinare 					
Misure generali			Misure specifiche		

<p>La Società si è dotata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico e Modello ex D.Lgs. 231/2001 - Procedura di tracciabilità - Flussi informativi vs organi di controllo sia periodici che ad evento 	<p>Esecuzione di procedure di controllo chimico-fisiche e microbiologiche sia interne che esterne</p> <p>Annotazione operazioni sul Registro di cantina</p> <p>Interventi formativi periodici</p> <p>Controlli specifici OdV</p>
---	--

ANAGRAFICA EVENTO RISCHIO					
Codice rischio	R7	Attività	Controlli chimico-fisici e microbiologici	Descrizione Rischio	Errata esecuzione dei controlli
Risk owner: ➤ Amministratore Delegato				Macro-processo	Produzione
				Processo	Gestione Compliance
				Fase	Controlli di laboratorio
Area	Specifico Compliance			Sotto Area	Laboratorio interno e laboratori esterni
DETTAGLIO DEL RISCHIO					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> - Errata selezione degli operatori esterni - Errore operativo - Condizionamento operatori 			Conseguenze	<ul style="list-style-type: none"> - perdita economica - sanzioni - inefficienza - contenzioso - danno reputazionale
Riferimenti normativa esterna - D. Lgs. n. 231/2001			Riferimenti normativa interna - MOG - Codice Etico - Contratti		
Anomalie significative	///		Indicatori di rischio	Errori riscontrati	
CONTROLLI					
Sintesi misure di controllo					
<ul style="list-style-type: none"> ✘ Politiche di gestione del rischio (MOG) ✘ Controlli gerarchici ✘ Audit/Controlli ✘ Sistema disciplinare ✘ Tracciabilità del processo ✘ Accordi/Contratti 					
Misure generali			Misure specifiche		
La Società si è dotata: <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico e Modello ex D.Lgs. 231/2001 - Sistema disciplinare interno finalizzato a sanzionare il mancato rispetto del sistema procedurale interno, del Codice etico e del Modello ex D.Lgs. 231/2001 - Flussi informativi vs organi di controllo sia periodici che ad evento 			<ul style="list-style-type: none"> ○ Viene svolta formazione specifica ○ I contratti con i laboratori esterni contengono la "clausola 231" 		

ANAGRAFICA EVENTO RISCHIO					
Codice rischio	R8	Attività	Processi di etichettatura, branding e commercializzazione	Descrizione Rischio	Messa in vendita di prodotto adulterato o non conforme alle dichiarazioni di origine, provenienza e qualità. Messa in vendita di prodotto con marchi, segni distintivi, denominazioni geografiche o di origine ed etichette atti ad indurre in inganno o comunque con indicazioni non conformi, sul piano quantitativo o qualitativo, sulla realtà del prodotto
Risk owner: ➤ Amministratore Delegato				Macro-processo	Commerciale
				Processo	Gestione Compliance
				Fase	Definizione etichette e marchi, attività di vendita
Area	Vendite			Sotto Area	Marketing e Vendite
DETTAGLIO DEL RISCHIO					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa proceduralizzazione del processo - Riduzione dei controlli per ragioni economiche - Esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di una fase da parte di uno o pochi soggetti - Errore operativo - Accordi illeciti - Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Mancato/errato recepimento della normativa di settore - Assenza o carenza controlli 			Conseguenze	<ul style="list-style-type: none"> - perdita economica - danno reputazionale - sanzioni - inefficienza - contenzioso - danno reputazionale
Riferimenti normativa esterna			Riferimenti normativa interna		
<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. n. 231/2001 - Codice penale - Normativa in materia alimentare - Disciplinari di produzione 			<ul style="list-style-type: none"> - MOG - Codice Etico 		
Anomalie significative	Mancata esecuzione delle attività di verifica preventiva		Indicatori di rischio	Ricezione contestazioni	
CONTROLLI					
Sintesi misure di controllo					
<ul style="list-style-type: none"> ✘ Politiche di gestione del rischio (MOG) ✘ Formazione ✘ Flussi informativi ✘ Segregazione compiti/funzioni ✘ Controlli gerarchici ✘ Audit/Controlli ✘ Tracciabilità dei processi ✘ Sistema disciplinare 					
Misure generali			Misure specifiche		

<p>La Società si è dotata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico e Modello ex D.Lgs. 231/2001 - Registro interno dei marchi e dei segni distintivi - Tracciabilità delle analisi di verifica preventiva (anteriorità dei marchi, etc.) - Flussi informativi vs organi di controllo sia periodici che ad evento 	<p>Esecuzione di attività di verifica preventiva sull'anteriorità dei marchi e dei segni distintivi</p> <p>Aggiornamento sistematico del registro interno dei marchi e dei segni distintivi</p> <p>Interventi formativi periodici</p> <p>Controlli specifici OdV</p>
--	--

CASA BELLA S.R.L.

PARTE SPECIALE B1 – REATI DI FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO

D.1 Le tipologie dei reati di falsità

L'articolo 25-bis del d. lgs. 231/2001 considera tra i reati presupposto per la punibilità dell'ente, le seguenti fattispecie di falsità:

- **falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);**
- **alterazione di monete (art. 454 c.p.);**
- **spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);**
- **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);**
- **falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato acquisto o detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);**
- **contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 c.p.);**
- **fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);**
- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);**
- **contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);**
- **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).**

In relazione all'attività svolta da CASA BELLA S.r.l., risultano astrattamente configurabili con un livello di rischio intermedio, esclusivamente i reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale. Si riportano a seguire le fattispecie di reato sopra richiamate.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La fattispecie penale prevista dall'art. 473 c.p. punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ai sensi dell'articolo 473, secondo comma, codice penale, è altresì punito chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

L'articolo 474 del codice penale punisce, invece, chiunque introduce nel territorio dello Stato, per farne commercio, detiene per vendere o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

La differenza principale fra gli articoli 473 e 474 del codice penale è rappresentata dal fatto che l'articolo 473 riguarda la contraffazione del segno in sé, indipendentemente dall'apposizione del segno sul prodotto, mentre l'art. 474 c.p. punisce la messa in commercio di un prodotto già contraddistinto da un segno contraffatto.

Ricorre ipotesi di "contraffazione" di marchio o altro segno distintivo laddove vi sia riproduzione

integrale di un marchio o altro segno distintivo registrato per prodotti affini. Integrale ipotesi di "alterazione" la riproduzione parziale, ma tale comunque da determinare una confusione col marchio o segno distintivo originario. L'"uso" di marchi o segni contraffatti ricorre invece in tutti i casi di impiego pubblicitario, commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi da altri falsificati, quando non sussista il concorso nella falsificazione e non venga integrata l'ipotesi di cui all'articolo 474 c.p.

Con riferimento ai brevetti, disegni e modelli industriali, l'articolo 473, secondo comma, c.p., punisce la contraffazione o alterazione dell'attestato/certificato di registrazione o della domanda di registrazione, ossia, dei documenti "fisici" in cui è contenuto il brevetto. In altri termini, i delitti in questione non riguardano la violazione dell'oggetto del trovato altrui (condotte, queste ultime, punibili a norma dell'articolo 517-ter codice penale), ma l'alterazione o contraffazione degli attestati.

Sia l'articolo 473 che l'articolo 474 del codice penale sono diretti a sanzionare la contraffazione e l'alterazione di segni altrui lungo l'intera filiera commerciale del prodotto su cui è apposto il segno falso, compresa la fase di marketing e pubblicitaria.

Per la configurabilità dei delitti in questione, è necessario che non siano state rispettate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, ovvero, che il marchio o il segno distintivo, di cui si assuma la falsità, sia stato registrato o brevettato presso i competenti Uffici o che sia stata almeno presentata la domanda di registrazione. La tutela penale è, infatti, anticipata al momento della data di presentazione della domanda di registrazione nelle forme di legge, in quanto essa rende formalmente conoscibile il segno ai terzi e, quindi, possibile la sua illecita riproduzione.

Si rinvia inoltre alla Parte Speciale B relativa ai delitti contro l'industria e il commercio.

D.2 Attività a Rischio Reato

Premessa

Il settore vitivinicolo è considerato un settore a rischio di frodi e di contraffazione che si manifestano talvolta nella forma della vendita di "aliud pro alio" sia in relazione alla diversità di origine, provenienza e qualità del prodotto che in relazione all'abuso nell'utilizzo di marchi o di altri segni distintivi.

L'attività svolta da CASA BELLA S.r.l. e la struttura organizzativa

La Società svolge attività di produzione e commercializzazione di vino che in prevalenza acquistato sfuso per l'imbottigliamento, ed in parte prodotto internamente utilizzando uva acquistata sul mercato. Le produzioni sono realizzate in una sola unità locale e non sono svolte attività di coltivazione diretta. I vini trattati sono in prevalenza "DOC" della zona di Piacenza venduti utilizzando sia marchi registrati di titolarità della Società che marchi non registrati. I vini sono sia di tipo "fermo" che "frizzante" o "spumanti". La Società commercializza in via residuale anche vini prodotti e imbottigliati da terzi. Per esigenze particolari (ad esempio il confezionamento di pacchi regalo) sono acquistati e commercializzati anche altri prodotti alimentari.

La struttura organizzativa coinvolta nei processi di produzione e commercializzazione del vino è incardinata sulle seguenti figure-chiave:

- Amministratore Delegato, che ricopre anche ad interim la funzione di Responsabile Acquisti
- Responsabile di produzione e imbottigliamento
- Responsabile di cantina
- Enologo (esterno)
- Direttore Commerciale.

La Società dispone di un Manuale di autocontrollo alimentare secondo il metodo HACCP ma non di sistemi certificati di qualità.

Premesso che l'attività a rischio reato ai fini della presente Parte Speciale rappresenta "un'attività riferita ad uno o più processi aziendali, nel cui ambito si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie", nell'ambito del Risk Assessment svolto dalle strutture interne competenti anche attraverso interviste alle risorse delle Aree interessate a conoscenza dell'ambito analizzato, sono state individuate le specifiche attività a rischio e riferite ai processi aziendali, come sotto sinteticamente riepilogato:

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione Rischio	Reati
R1	Elaborazione di marchi o segni distintivi	Elaborazione di marchi o segni distintivi già utilizzati da altri operatori del mercato o dagli stessi registrati	<ul style="list-style-type: none">• Art. 473 codice penale
R2	Utilizzo di marchi o segni distintivi	Utilizzo di marchi o segni distintivi già utilizzati da altri operatori del mercato o dagli stessi registrati	<ul style="list-style-type: none">• Art. 474 codice penale

PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

Regolamentazione delle attività di elaborazione o acquisto ed utilizzo di marchi e segni distintivi

La Società opera esclusivamente con consulenti in area Marketing e Commerciale essere che hanno dichiarato in forma scritta di conoscere il Modello Organizzativo e il Codice Etico di CASA BELLA S.r.l., impegnandosi a rispettarlo.

I contratti con tali fornitori contengono la clausola risolutiva espressa in ipotesi di violazione delle norme del d. lgs. 231/2001, del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Tutti gli utilizzi dei marchi, delle etichette e degli altri segni distintivi devono essere approvati in forma scritta dall'Amministratore Delegato.

È istituito il Registro interno dei marchi e dei segni distintivi.

Controlli sull'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi

Per tutti i marchi utilizzati dalla Società, ivi compresi quelli non registrati è eseguita un'analisi di anteriorità, al fine di escludere il rischio di utilizzo non conforme degli stessi. Qualora siano utilizzati segni distintivi, è eseguita una analoga verifica.

La Società ha istituito un apposito registro dei marchi e dei segni distintivi utilizzati. Per ciascun marchio e segno distintivo la Direzione commerciale indica l'avvenuta esecuzione delle verifiche sopra indicate e la data di termine delle stesse. L'Amministratore Delegato approva l'utilizzabilità dei marchi e dei segni distintivi del Registro con apposita sottoscrizione.

PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

L'OdV assicura e verifica che tutto il personale coinvolto nelle operazioni in precedenza indicate abbia ricevuto una idonea formazione in materia di d. lgs. 231/2001. La formazione dovrà prevedere, oltre ad una componente di carattere generale, anche un intervento specifico sui reati considerati nella presente Parte Speciale.

Il personale apicale dovrà aver sottoscritto la dichiarazione di conoscenza e impegno al rispetto del Modello Organizzativo della Società e del Codice Etico, con un particolare riferimento alla presente Parte Speciale.

I controlli interni indicati nella precedente sezione sono integrati dalle seguenti attività e controlli dell'Organismo di Vigilanza:

- verifica con periodicità almeno annuale ed eventualmente su base campionaria, che i contratti di fornitura di consulenze in ambito commerciale e marketing contengano le "clausole 231" stabilite dalla presente Parte Speciale;
- verifica con periodicità almeno annuale, che i contratti di licenza attiva o passivi di marchi e segni distintivi contengano le "clausole 231" stabilite dalla presente Parte Speciale;
- esecuzione con periodicità almeno annuale di colloqui informativi aventi ad oggetto gli ambiti specifici della presente Parte Speciale con le seguenti figure professionali:
 - ✓ Amministratore Delegato
 - ✓ Direttore commerciale
 - ✓ Altri responsabili in ambito commerciale ed eventuali consulenti con incarichi continuativi in ambito commerciale
- verifica annuale, anche su base campionaria, della regolare tenuta del Registro interno dei marchi e dei segni distintivi.

L'OdV è inoltre destinatario di un flusso informativo tempestivo, da parte di tutte le funzioni competenti, in relazione a:

- ogni contestazione avente come riferimento gli ambiti oggetto della presente Parte Speciale;
- atti giudiziari sia attivi che passivi aventi ad oggetto gli ambiti anzidetti.

Ogni Destinatario del Modello Organizzativo è tenuto a comunicare all'OdV con le modalità previste dal Modello stesso ogni ipotesi di irregolarità verificatasi in relazione agli ambiti oggetto della presente Parte Speciale, nonché le eventuali situazioni di pericolo esistenti al riguardo.

D.3 Principi di comportamento

I Destinatari del Modello, competenti per le attività oggetto di regolamentazione della presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- svolgere o deferire a professionisti specializzati le opportune ricerche di anteriorità relative al marchio che si intende registrare o comunque utilizzare. Analoghe attività devono essere svolte, per quanto possibile, anche con riferimento agli altri segni distintivi;
- richiedere al licenziante o alla parte cedente il marchio o altro segno distintivo documentazione attestante l'effettuazione delle opportune ricerche di anteriorità relative al marchio che si intende acquistare o prendere in licenza;
- richiedere al licenziante o cedente del marchio i documenti attestanti la piena proprietà o titolarità del marchio in capo ai detti soggetti danti causa;
- verificare e archiviare i report relativi alle ricerche di anteriorità eseguite in proprio ovvero dal licenziante o dalla parte cedente. La ricerca si intenderà aver avuto un "esito positivo" laddove abbia evidenziato la sussistenza di marchi registrati o dei quali sia stata presentata domanda di registrazione identici o simili, per le stesse classi di prodotti, a quelli che si intendono registrare, acquisire o prendere in licenza;
- in caso di esito positivo della ricerca di anteriorità, la Società dovrà abbandonare il progetto e / o astenersi dallo stipulare contratti di licenza o acquisto di marchi contraffattivi di altri marchi precedentemente registrati;
- in caso di esito positivo della ricerca di anteriorità, ove sussistano fondati dubbi in merito alla validità di marchi altrui precedentemente registrati, prima di procedere all'utilizzo del marchio ovvero alla conclusione di contratti di licenza o acquisto, la Società dovrà intraprendere le azioni amministrative o giudiziarie innanzi alle competenti Autorità ed ottenere la declaratoria giudiziale di nullità del marchio altrui in via di registrazione o già registrato.

Nelle attività di commercializzazione di prodotti propri ovvero di importazione ed esportazione, è fatto obbligo ai Destinatari del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di verificare che siano stati osservati gli adempimenti sopra menzionati nella fase di sviluppo, acquisto o presa in licenza del marchio. Ai soggetti Destinatari del presente protocollo è altresì imposto di:

- astenersi dal manipolare o alterare con qualsiasi mezzo o modalità certificati e attestazioni relativi alla registrazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali od esteri, compresi i certificati complementari di protezione;
- astenersi dall'utilizzare per qualsiasi scopo certificati e attestazioni concernenti la registrazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali od esteri, compresi i certificati complementari di protezione, ove palesemente contraffatti.

D.4 Owner del rischio: referente aziendale

Sulla base della metodologia adottata per la costruzione del Modello fondata sull'analisi dei

processi per rischio-reato, ciascun Responsabile aziendale è responsabile dell'applicazione delle attività di controllo finalizzate alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto che, a livello teorico, è possibile siano commessi dai Dipendenti di CASA BELLA Srl.

D.5 Presidi di controllo e ruolo dell'Organismo di Vigilanza

ANAGRAFICA EVENTO RISCHIO					
Codice rischio	R1 – R2	Attività	Elaborazione ed utilizzo di marchi e altri segni distintivi	Descrizione Rischio	Elaborazione o utilizzo di marchi e di segni distintivi già tutelati in capo ad altri operatori economici.
Risk owner: ➤ Amministratore Delegato				Macro-processo	Commerciale e Marketing
				Processo	Gestione Compliance
				Fase	Definizione marchi, etichette e altri segni distintivi
Area	Commerciale		Sotto Area	Ufficio commerciale e marketing	
DETTAGLIO DEL RISCHIO					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa proceduralizzazione del processo - Riduzione dei controlli per ragioni economiche - Errore operativo - Accordi illeciti - Eccesso di discrezionalità da parte di un singolo soggetto - Mancato rispetto delle regole procedurali interne - Assenza o carenza controlli 			Conseguenze	<ul style="list-style-type: none"> - perdita economica - danno reputazionale - sanzioni - inefficienza - contenzioso - danno reputazionale
Riferimenti normativa esterna			Riferimenti normativa interna		
<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. n. 231/2001 - Codice penale 			<ul style="list-style-type: none"> - MOG - Codice Etico 		
Anomalie significative	Anomalie nella definizione dei marchi e segni distintivi da utilizzare		Indicatori di rischio	Contestazioni di terzi	
CONTROLLI					
Sintesi misure di controllo					
<ul style="list-style-type: none"> ✘ Politiche di gestione del rischio (MOG) ✘ Formazione ✘ Flussi informativi ✘ Segregazione compiti/funzioni ✘ Controlli gerarchici ✘ Audit/Controlli ✘ Tracciabilità dei processi ✘ Sistema disciplinare 					
Misure generali			Misure specifiche		

<p>La Società si è dotata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice etico e Modello ex D.Lgs. 231/2001 - Registro interno dei marchi e dei segni distintivi - Flussi informativi vs organi di controllo sia periodici che ad evento 	<p>Esecuzione di procedure di verifica preventiva sull' anteriorità dei marchi e dei segni distintivi</p> <p>Aggiornamento sistematico del Registro interno dei marchi e dei segni distintivi</p> <p>Interventi formativi periodici</p> <p>Controlli specifici OdV</p>
---	--

Reati Societari

C.1. Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati societari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Societari dell'azienda, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Business Partners, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, conducano comportamenti conformi a quanto ivi rescritto al fine di impedire il verificarsi degli illeciti di cui all'art. 25-ter del Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- Fornire all'Organismo di Vigilanza - e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con tale organismo - gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica.

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione delle fattispecie delittuose di seguito descritte.

C.2. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati societari:

- **false comunicazioni sociali**, previsto dall'art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti a cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta, se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, si applica una pena ridotta (art. 2621-bis c.c.).
- **impedito controllo**, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- **indebita restituzione dei conferimenti**, previsto dall'art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;
- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, previsto dall'art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**, previsto dall'art. 2628 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che procedono all'acquisto o alla sottoscrizione, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. In ogni caso il reato si estingue se il capitale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta;
- **operazioni in pregiudizio dei creditori**, previsto dall'art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori;

- **formazione fittizia del capitale**, previsto dall'art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**, previsto dall'art. 2633 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori qualora provvedano alla ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
- **corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635 c.c., comma 3, c.c. e costituito dalla condotta di colui che dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, o enti privati, anche per interposta persona, nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di detti soggetti, affinché, per sé o per altri, compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società;
- **Istigazione alla corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635-bis c.c., e costituito dalla condotta di chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- **illecita influenza sull'assemblea**, previsto dall'art. 2636 c.c. e costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- **aggiotaggio**, previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari;
- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori disocietà, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

C.3. Attività sensibili

Attraverso un'attività di *control & risk self assessment* la Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari previsti dall'art. 25 *ter* del Decreto:

- rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio (ad esempio, fondo rischi su crediti, ammortamenti, ecc...), nei bilanci, nelle relazioni ed in altri documenti contabili (ad esempio, budget);
- predisposizione e redazione delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- gestione delle operazioni sul capitale sociale e delle operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni etc.;
- gestione delle operazioni sul capitale sociale, sulle azioni o quote sociali, sulla destinazione degli utili e delle riserve sociali;
- gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa;
- rapporti con il Collegio Sindacale ed i Soci;
- gestione dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza;
- gestione delle attività connesse al funzionamento, svolgimento e verbalizzazione dell'assemblea;
- gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- gestione delle note spese e spese di rappresentanza;
- gestione delle risorse finanziarie;
- rapporti con gli organismi competenti per l'ottenimento di certificazioni necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale (esempio certificazione qualità, ambiente e sicurezza);
- rapporti con gli istituti di credito e finanziari e della gestione delle polizze assicurative e degli indennizzi.

C.4. Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice, amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, soggetti sottoposti alla loro vigilanza etc.. coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio.

Per completezza, si precisa che per quanto concerne la figura di amministratori, dirigente preposto, direttori generali, sindaci e liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari, al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano tale area a rischio.

C.5. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate (art. 25 ter del D. Lgs. 231/01);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare le norme di legge e le procedure che regolamentano le attività ed i processi in ambito societario, fiscale e tributario.

Con riferimento a quanto espresso sopra la società obbliga i suoi Amministratori, dipendenti e soggetti terzi che agiscono in rappresentanza della società al rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- i bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;

- è vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- è vietato ripartire utili non effettivamente conseguiti o distribuire riserve indisponibili;
- è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori.
- è vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle società, mediante attribuzione di quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione.

Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al responsabile individuato nel Legale rappresentante e all'Organismo di Vigilanza.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti deve essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione). Le responsabilità di ciascuna operazione/processo aziendale devono essere chiaramente e formalmente definite.

C.6. Principi specifici di comportamento

Oltre ai principi generali sopra descritti che devono sempre trovare applicazione nella gestione di tutte le attività e di tutti i processi c.d. a rischio, la presente parte speciale indica, anche una serie di ulteriori principi specifici di prevenzione a seconda delle attività sensibili, che tutti i soggetti coinvolti devono rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in oggetto.

In particolare, **è fatto divieto di:**

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, incompleti o, comunque, non corrispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle Società;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o che comunque la ostacolino;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Inoltre,

In merito alla prevenzione dei suddetti reati inerenti alla predisposizione e redazione dei bilanci, delle relazioni ed in generale di tutti i documenti e comunicazioni indirizzate ai soci o al pubblico, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- rispettare i principi civilistici prescritti per la compilazione dei documenti contabili (artt. 2423 c.c. e ss);
- rispettare il principio di completezza dei criteri contabili per la definizione delle poste in bilancio civilistico ai fini della redazione del bilancio (art. 2424 c.c. e ss);
- rispettare tutte le normative e gli adempimenti in ambito fiscale e tributario;
- individuare in maniera completa i dati e le notizie che ciascuna funzione coinvolta deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la consegna;
- non realizzare attività od operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad es. mediante emissione di fatture per prestazioni inesistenti con soggetti terzi), ovvero finalizzate alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele";
- predisporre un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio e sul rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo;
- garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno ed esterno e di vigilanza da parte dei responsabili di funzione, degli organi sociali di controllo, dell'OdV, nonché da parte delle Autorità.

In merito alla prevenzione dei reati inerenti la gestione delle operazioni sul capitale o concernenti conferimenti, distribuzione di utili, sottoscrizione di azioni o altre operazioni straordinarie quali fusioni o scissioni, cessione d'azienda, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- garantire l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni, qualora per il compimento delle suddette operazioni si renda necessaria od opportuna l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- un'adeguata informazione e/o rendicontazione in merito alle operazioni di cui sopra qualora queste vengano effettuate da soggetti cui il Consiglio di Amministrazione ha conferito appositi poteri;
- identificare in maniera chiara e precisa i ruoli ed i soggetti competenti alla predisposizione della documentazione destinata agli Organi sociali a supporto delle deliberazioni relative alle operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- archiviare gli atti di delibera ed i relativi documenti predisposti;
- rispettare le prescrizioni di legge in merito al coinvolgimento degli organi di controllo e delle Autorità.

In merito alla prevenzione dei reati connessi al funzionamento, svolgimento e verbalizzazione dell'Assemblea, è obbligatorio:

- identificare i soggetti partecipanti alle riunioni assembleari e la loro legittimazione;
- identificare i soggetti esterni eventualmente invitati a partecipare alla riunione, verificando l'invito formale e le motivazioni di esso;
- identificare i soggetti che svolgono attività di trascrizione, pubblicazione e archiviazione dei verbali di assemblea;
- individuare le modalità di verifica della documentazione destinata ai soci.

In merito alla gestione delle trattative commerciali ed in riferimento alla prevenzione del reato di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- applicare criteri trasparenti per la determinazione dei prezzi delle offerte e di eventuali scontistiche, sia per le operazioni di vendita che di acquisto;
- individuare i soggetti legittimati a fissare i prezzi e gli sconti relativi alle offerte commerciali;
- individuare i soggetti legittimati ad effettuare o ricevere offerte e ad autorizzarle;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, attraverso un sistema anche informatico, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificati i soggetti che hanno operato;
- garantire un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sulla congruità delle operazioni effettuate sia di vendita, che di acquisto;
- svolgere un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni che di servizi), rispettando i criteri tecnico-economici ed espletando un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione tra più offerte;
- rispettare il principio di segregazione di ruoli tra chi effettua l'acquisto / chi verifica la consegna / chi effettua il pagamento;
- formalizzare tutti i contratti/accordi con i fornitori, allegando la relativa documentazione;
- rispettare le procedure interne e quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo (con particolare riferimento alla Parte Speciale dedicata ai reati contro la PA) in materia di regalie ed omaggi.

In merito alla gestione dei rapporti con i fornitori di servizi (compresi eventuali agenti, procacciatori, consulenti etc.) inerenti alle predette aree sensibili:

- formalizzare e definire in forma scritta tutte le condizioni ed i termini relativi ai contratti stipulati dalla Società con Fornitori;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Business Partners ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali).

In merito alla gestione dei rapporti con i Soci e con il Collegio Sindacale è obbligatorio:

- individuare in maniera chiara il soggetto responsabile della trasmissione della documentazione all'Assemblea, al Collegio Sindacale garantendo la tracciabilità dei flussi e della documentazione di riferimento;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale i documenti relativi alle deliberazioni assembleari ed alla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche, garantendo la massima collaborazione e trasparenza;
- attivare specifici flussi informativi e istituire riunioni periodiche tra Collegio sindacale e Organismo di Vigilanza in un'ottica di massima collaborazione e trasparenza al fine di verificare l'osservanza della disciplina prevista in materia da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

In merito alla gestione dei flussi finanziari, è obbligatorio:

- identificare in maniera chiara i soggetti responsabili della verifica e dell'autorizzazione dei pagamenti, nel rispetto del principio di segregazione di ruoli;
- definire mediante un sistema di deleghe e vincoli, i limiti di spesa e le responsabilità per le operazioni di pagamento, anche in caso di eventuali casi eccezionali (ad es. nei casi di urgenza);
- identificare in maniera chiara i soggetti responsabili dell'esecuzione dei pagamenti;
- identificare in maniera chiara i soggetti responsabili di verificare i pagamenti effettuati;
- identificare in maniera chiara i soggetti responsabili di verificare gli incassi;

- utilizzare un sistema, anche informatico, che garantisca che tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari siano documentate e che tutti i documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate siano appropriatamente archiviati;
- controllare che ogni richiesta di rimborso spese sia accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa.

A tal proposito, la Società ribadisce che:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi per un valore superiore a quello consentito dalla legge;
- ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto previsto nell'ordine o nel contratto;
- i pagamenti non possono, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
- ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nell'ordine o nel contratto. Eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa;
- nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo (es. in caso di cessione del credito o pignoramento presso terzi);
- tutti gli incassi devono essere supportati da un ordine/contratto e conseguentemente non devono essere accettati pagamenti, beni o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un regolare ordine/contratto sottoscritto;
- tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa (es. pignoramento presso terzi);
- ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato; qualora sia necessario restituire (in tutto o in parte) un pagamento indebitamente ricevuto, questo deve essere disposto esclusivamente verso il c/c di provenienza, tenendo traccia dei documenti giustificativi;
- il pagamento effettuato su c/c di istituti aventi sede od operanti in cc.dd. "paradisi fiscali" ("Black-list") deve essere debitamente motivato.

Per quanto attiene i principi specifici di comportamento in merito alla gestione di elargizioni, sponsorizzazioni, omaggi e regalie si rinvia a quanto indicato nella parte speciale dedicata ai reati contro la PA.

C.7. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

I responsabili delle aree che svolgono la loro attività all'interno delle aree sensibili, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest'ultimo le seguenti informazioni minime:

- con riferimento alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, riportare le informazioni circa:
 - i contenziosi fiscali, con l'indicazione:
 - dell'oggetto del contenzioso, del valore, dello stato del contenzioso, della struttura /soggetti aziendali coinvolti e del valore dell'accantonamento;
- con riferimento all'informativa periodica, riportare in merito a:
 - rilievi dell'attività di audit svolta sui processi amministrativi/contabili;
 - esiti delle attività di verifica che abbiano riportato eccezioni che potrebbero evidenziare situazioni a rischio ai fini della corretta rappresentazione contabile ai sensi della normativa di riferimento;
 - proposte di modifica da apportare alle procedure/protocolli di propria competenza.
 - ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza;
 - ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dalle leggi vigenti, dai valori, dalle politiche della

Società, dalle disposizioni contenute all'interno del Codice Etico, del Codice di comportamento interno e dalle regole contenute nel presente Modello.

C.8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della società

L'Organismo di Vigilanza dovrà avere evidenza e mantenere traccia:

- di quanto posto in essere nella società al fine di fornire opportune indicazioni per la corretta redazione del bilancio;
- per quanto concerne il conferimento dell'incarico, l'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere agli atti evidenza;
- delle valutazioni circa le proposte, gli ambiti e le scelte effettuate da sottoporre al Consiglio di Amministrazione degli incarichi conferiti.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, i compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati societari. L'Organismo di Vigilanza è tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Reati Tributari

D.1. Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati tributari

La presente Parte Speciale N – Reati Tributari trova applicazione in relazione ai reati presupposto introdotti dall'art. 25-*quinqüesdecies* del D.lgs. 231/01, commessi in violazione delle norme penali tributarie (reati tributari). La citata normativa è stata introdotta nell'attuale ordinamento con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione 157/2019 che ha definitivamente approvato il D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale intitolato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", e successivamente modificata dal D.lgs. 75 del luglio 2020 intitolato "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

La citata normativa si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli organi del sistema di corporate governance della Società, nonché dai suoi Collaboratori, Consulenti e dai suoi Business Partners, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari conducano comportamenti conformi a quanto qui prescritto, al fine di impedire il verificarsi degli illeciti di cui all'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della prevenzione delle fattispecie di reato rilevanti, attraverso una corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili delle funzioni aziendali di riferimento gli strumenti per un efficace sistema di prevenzione e controllo;
- fornire all'Organismo di Vigilanza - e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con tale organismo - gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica.

La Società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione delle fattispecie delittuose di seguito descritte.

D.2. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati potenzialmente applicabili alla Società i seguenti reati tributari:

- **dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'art. 2 del D.lgs. 74/2000 e che punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi; il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria; se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, previsto dall'art. 3 del D.lgs. 74/2000 e che punisce, fuori dai casi previsti dal precedente art. 2, con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi

attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila;

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;

- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall' art. 8 del D.lgs. 74/2000 e che punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato; se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore ad euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni; ai fini della configurabilità del reato non è necessaria la presentazione della dichiarazione fiscale da parte dell'emittente, che, invece, è elemento essenziale della fattispecie prevista dal precedente art. 2 in relazione all'utilizzatore;
- **occultamento o distruzione di documenti contabili**, previsto dall'art. 10 del D.lgs. 74/2000 e che punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, previsto dall'art. 11 del D.lgs. 74/2000 e che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a duecentomila euro si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Con riferimento ai reati ascrivibili agli artt. 4, 5 e 10 *quater* del D.lgs. 74/2000, gli stessi costituiscono reato presupposto ex D.lgs. 231/2001 purché siano commessi nell'ambito di sistemi transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Si espongono sinteticamente di seguito tali reati presupposto, che hanno una configurabilità teorica e ritenuta, di improbabile manifestazione:

- **dichiarazione infedele**, previsto dall'art. 4 D.lgs. 74/2000 (solo ai fini IVA con il coinvolgimento due o più Stati membri e un danno di min. 10 milioni di euro). Il reato, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, si configura in capo a chiunque, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, indica in Dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti;
- **omessa dichiarazione**, previsto dall'art. 5 D.lgs. 74/2000 (solo ai fini IVA con il coinvolgimento due o più Stati membri e un danno di min. 10 milioni di euro). Il reato si configura allorquando chiunque, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, non presenta Dichiarazione essendovi obbligato;
- **indebita compensazione**, previsto dall'art. 10 *quater* D.lgs. 74/2000 (solo ai fini IVA con il coinvolgimento due o più Stati membri e un danno di min. 10 milioni di euro). Il reato si configura allorquando chiunque non versa le somme dovute relative all'imposta sul valore aggiunto, utilizzando in compensazione crediti non spettanti.

D.3. Attività sensibili

Attraverso un'attività di *control & risk self assessment*, la Società ha individuato le seguenti Attività Sensibili che possono essere suddivise nelle seguenti macro categorie:

- *Attività dirette* – Attività Sensibili tipicamente svolte nell'ambito del processo fiscale, direttamente rilevanti ai fini della commissione dei reati tributari (es. predisposizione delle dichiarazioni fiscali);
- *Attività strumentali di I° livello* – Attività Sensibili svolte al di fuori del processo di gestione delle attività fiscali, ma nell'ambito delle quali è possibile commettere direttamente uno o più dei reati tributari presupposto (es. gestione della contabilità, tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili, ecc.);
- *Attività strumentali di II° livello* – Attività Sensibili svolte nell'ambito di processi operativi ma con riflessi sul processo fiscale e potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari presupposto (es. gestione degli acquisti di beni e servizi; gestione delle vendite di beni e servizi, gestione del magazzino, ecc.).

Si espone di seguito il dettaglio delle attività sensibili individuate dalla Società, suddivise per aree di rischio:

- Area Tax Compliance:
 - gestione degli adempimenti fiscali e contributivi, inclusi quelli dichiarativi (II.DD., IVA, ecc.) e gestione delle informazioni fiscalmente rilevanti; gestione degli adempimenti collegati alle obbligazioni tributarie ed alla presentazione delle dichiarazioni fiscali;
 - gestione dei profili fiscali delle operazioni straordinarie (M&A, conferimenti, liquidazioni, ecc.);
 - processi di validazione e contabilizzazione dei costi e/o spese che concorrono al riconoscimento di crediti di imposta;
 - gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa, in particolar modo con riferimento alla documentazione contabile che ha impatti diretti con la documentazione fiscale.
- Area amministrazione finanza:
 - rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio (ad esempio, fondo rischi su crediti, ammortamenti, ecc.), nei bilanci, nelle relazioni ed in altri documenti contabili;
 - attività di verifica e di elaborazioni di tali attività;
 - redazione del bilancio, relazioni, comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative all'informativa economica, patrimoniale e finanziaria;
 - gestione delle attività tipiche del ciclo attivo e passivo, in particolar modo ricezione ed emissione di fatture e note credito, anche con controparti estere;
 - gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa, in particolar modo con riferimento alla documentazione contabile inerente il ciclo attivo;
 - rappresentazione delle attività, anche di natura amministrativo-fiscale, delle operazioni di M&A, cessioni di asset aziendali, operazioni straordinarie in genere;
 - gestione delle risorse finanziarie e della tracciabilità dei flussi finanziari; utilizzo ed impiego dei fondi aziendali e della liquidità disponibile.
- Area vendite:
 - qualificazione, selezione e gestione dei rapporti con clienti;
 - gestione delle vendite e delle condizioni di vendita e post vendita.
- Area acquisti/approvvigionamenti:
 - gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi; gestione delle consulenze legali, tecniche, amministrative, fiscali (es. avvocati, commercialisti, ecc.);
 - qualificazione, selezione e gestione dei rapporti con fornitori di beni e servizi.
- Area Risorse Umane:
 - gestione del personale e delle note spese;
 - gestione dei bonus e dei premi di produzione;

- gestione dei contratti interinali.
- Area information technology:
 - gestione degli accessi, account e profili;
 - gestione dei sistemi di sicurezza nell'archiviazione cartacea o informatica.
- Altro:
 - gestione dei sistemi di sicurezza negli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture;
 - rapporti con il Collegio Sindacale e la società di revisione;
 - funzionamento degli organi di governo e di controllo, interrelazioni e rapporto con la struttura direzionale;
 - gestione dei rapporti fra alta direzione, Organo Amministrativo e Soci.

Si noti che tali attività, nella maggior parte dei casi, sono già generalmente ritenute sensibili in relazione ad altri reati presupposto per la responsabilità dell'ente (ad esempio reati contro la PA, reati societari, reati connessi al riciclaggio o all'autoriciclaggio).

D.4. Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice: amministratori, direttori generali, liquidatori, soggetti apicali coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, Soggetti sottoposti alla loro vigilanza, dipendenti della Società nelle aree di attività a rischio, Collaboratori e Business Partners eventuali nonché i Consulenti, ivi inclusi quelli incaricati della predisposizione dei dichiarativi fiscali e di ogni altro adempimento tributario e della trasmissione degli stessi all'Agenzia delle Entrate.

Per completezza, si precisa che per quanto concerne la figura di amministratori, dirigente preposto, direttori generali, sindaci, liquidatori e soggetti apicali, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto", analogamente a quanto previsto dall'art. 2639 c.c., a norma del quale risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

La presente Parte Speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette Attività Sensibili, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati presupposto, al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano tale area a rischio.

D.5. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare i reati tributari, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi della legge, delle procedure aziendali, del presente Modello e del Codice Etico e di Comportamento.

La presente parte speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate (art. 25 *quinqüesdecies* del D.lgs. 231/01);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare le norme di legge e le procedure che regolamentano le attività ed i processi in ambito fiscale e tributario.

Con riferimento a quanto espresso sopra, la Società obbliga i suoi Amministratori, dipendenti e soggetti terzi che agiscono in rappresentanza della Società al rispetto, in particolare, dei seguenti principi di comportamento di carattere generale:

- è fatto obbligo di comportarsi secondo criteri di liceità, correttezza e trasparenza;

- è fatto divieto di porre in essere comportamenti non conformi alle procedure interne, dovendosi intendere per procedure interne anche quelle adottate in attuazione del presente Modello;
- è fatto obbligo di seguire le disposizioni aziendali e le procedure formalizzate idonee a fornire modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili organiche, in coerenza con la politica e le linee guida aziendali in materia contabile e fiscale;
- i bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- i dichiarativi fiscali previsti dalla Legge devono essere redatti in modo corretto, nel pieno rispetto della normativa tributaria e devono riflettere fedelmente, da un punto di vista quantitativo, i dati relativi a bilanci ed altri documenti finanziari della società;
- è fatto divieto di rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, nonché dichiarativi fiscali, dati falsi, incompleti o, comunque, non corrispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle Società;
- è fatto divieto di omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, oltre che sulla sua posizione fiscale;
- è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o che comunque la ostacolino.

Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al responsabile individuato nel Legale rappresentante e all'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, la verifica sulla veridicità e la correttezza delle poste del bilancio d'esercizio della Società è affidata al Collegio Sindacale che rilascia la propria relazione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 39/2010. In particolare, nel predetto documento il Collegio Sindacale esprime il proprio giudizio sul bilancio di esercizio della Società, valutandone la conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e la chiarezza, veridicità e correttezza, rispetto alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico della Società.

Si precisa altresì che il Collegio Sindacale rilascia firma della dichiarazione fiscale annuale, adempimento non previsto dai principi di revisione internazionali ma prescritto da specifiche norme di legge.

D.6. Principi specifici di comportamento

Oltre ai principi generali sopra descritti che devono sempre trovare applicazione nella gestione di tutte le attività e di tutti i processi c.d. "a rischio", la presente Parte Speciale indica, anche una serie di ulteriori principi specifici di prevenzione a seconda delle Attività Sensibili, che tutti i soggetti coinvolti devono rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati presupposto.

Di seguito si esplicitano i principi specifici di comportamento che la Società ha individuato con riferimento alle Attività Sensibili precedentemente elencate, e tenuto in considerazione dei risultati del *control & risk self assessment*.

▪ Area Tax Compliance:

In merito alla prevenzione dei reati inerenti alla **gestione degli adempimenti fiscali e alla predisposizione dei dichiarativi previsti dalla normativa fiscale relativa alle imposte dirette ed indirette**, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- rispettare tutte le normative e gli adempimenti in ambito fiscale e tributario;
- rispettare i principi fiscali prescritti per la compilazione dei documenti fiscali;
- non approntare falsa documentazione per la registrazione di oneri e spese nelle scritture contabili al fine di utilizzarle per giungere al calcolo dell'imponibile fiscale;

- non indicare nelle dichiarazioni fiscali previste dalla legge qualsiasi elemento riportato in documentazione fittizia;
- non realizzare attività od operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad es. mediante emissione di fatture per prestazioni inesistenti con soggetti terzi), ovvero finalizzate alla creazione di “fondi neri” o di “contabilità parallele”;
- predisporre un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati contabili e fiscali e sul rispetto delle procedure aziendali, incluse quelle previste dal presente modello;
- individuare in maniera completa i dati e le notizie che ciascuna funzione coinvolta deve fornire, i criteri per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la consegna;
- garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno ed esterno e di vigilanza da parte dei responsabili di funzione, degli organi sociali di controllo, dell’OdV, nonché da parte delle Autorità.

Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto sia affidata a terzi esterni alla Società, questi dovranno rispettare gli obblighi ed i divieti di cui sopra.

In particolare, all’interno di detti contratti, deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- di impegnarsi a rispettare la suddetta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
- di impegnarsi a rispettare il Modello 231 ed il Codice Etico della Società;
- di impegnarsi, in ogni caso, ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei reati presupposto o che, comunque, si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello;
- di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società, fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei reati presupposto di cui trattasi.

Inoltre, nei contratti con i Consulenti e con i prestatori di servizi, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte dei prestatori, delle norme di cui al D.lgs. 231/2001.

▪ Area amministrazione finanza:

In merito alla prevenzione dei reati inerenti alla **predisposizione e redazione dei bilanci, delle relazioni ed in generale di tutti i documenti contabili e comunicazioni indirizzate ai soci o al pubblico**, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- rispettare i principi civilistici prescritti per la compilazione dei documenti contabili (artt. 2423 c.c. e ss.);
- rispettare il principio di completezza dei criteri contabili per la definizione delle poste in bilancio civilistico ai fini della redazione del bilancio (art. 2424 c.c. e ss.);
- rispettare tutte le normative e gli adempimenti in ambito civilistico e fiscale;
- individuare in maniera completa i dati e le notizie che ciascuna funzione coinvolta deve fornire, i criteri per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la consegna;
- non realizzare attività od operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad es. mediante emissione di fatture per prestazioni inesistenti con soggetti terzi), ovvero finalizzate alla creazione di “fondi neri” o di “contabilità parallele”;
- predisporre un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio e sul rispetto delle procedure aziendali, incluse quelle previste dal presente modello;
- garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno ed esterno e di vigilanza da parte dei responsabili di funzione, degli organi sociali di controllo, dell’OdV, nonché da parte delle Autorità;
- per ogni operazione contabile conservare agli atti sociali un’adeguata documentazione di supporto dell’attività svolta (procedura di archiviazione e tracciabilità), in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Inoltre:

- le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti devono essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione);
- le responsabilità di ciascuna operazione/processo aziendale devono essere chiaramente e formalmente definite (esistenza di poteri autorizzativi e di firma);
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita devono essere costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- la movimentazione delle risorse finanziarie viene effettuata da soggetti identificati e formalmente incaricati dall'Organo Amministrativo a cui sono conferiti poteri di movimentazione delle risorse finanziarie;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse finanziarie hanno una causale espressa e vengono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, devono essere utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi;
- pagamenti o incassi che non superino le somme gestite attraverso la piccola cassa ma devono essere effettuati in contanti devono essere opportunamente motivati e documentati;
- gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro devono essere sempre tracciabili e provabili documentalmente.

In merito alla **gestione dei flussi finanziari**, è obbligatorio:

- identificare in maniera chiara i soggetti responsabili della verifica e dell'autorizzazione dei pagamenti, nel rispetto del principio di segregazione di ruoli;
- definire mediante un sistema di deleghe i vincoli, i limiti di spesa e le responsabilità per le operazioni di pagamento, anche in caso di eventuali casi eccezionali (ad es. nei casi di urgenza);
- identificare in maniera chiara i soggetti responsabili dell'esecuzione dei pagamenti;
- identificare in maniera chiara i soggetti responsabili di verificare i pagamenti effettuati;
- identificare in maniera chiara i soggetti responsabili di verificare gli incassi;
- utilizzare un sistema, anche informatico, che garantisca che tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari siano documentate e che tutti i documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate siano appropriatamente archiviati;
- controllare che ogni richiesta di rimborso spese sia accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa.

A tal proposito, la Società ribadisce che:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi per un valore superiore a quello consentito dalla legge;
- ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto previsto nell'ordine o nel contratto;
- i pagamenti non possono, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
- ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nell'ordine o nel contratto. Eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa;

- nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo (es. in caso di cessione del credito o pignoramento presso terzi);
- tutti gli incassi devono essere supportati da un ordine/contratto e conseguentemente non devono essere accettati pagamenti, beni o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un regolare ordine/contratto sottoscritto;
- tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa (es. pignoramento presso terzi);
- ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato; qualora sia necessario restituire (in tutto o in parte) un pagamento indebitamente ricevuto, questo deve essere disposto esclusivamente verso il c/c di provenienza, tenendo traccia dei documenti giustificativi;
- il pagamento effettuato su c/c di istituti aventi sede od operanti in cc.dd. "paradisi fiscali" ("Black-list") deve essere debitamente motivato.

Per quanto attiene i principi specifici di comportamento in merito alla **gestione di elargizioni, sponsorizzazioni, omaggi e regalie** si rinvia a quanto indicato nella parte speciale dedicata ai reati contro la PA previsti dall'art. 24 e 25 del D.lgs. 231/01.

▪ Area Vendite

In merito alla prevenzione dei reati inerenti alla **qualificazione, selezione e gestione dei rapporti con clienti e delle condizioni di vendita e post vendita**, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- applicare correttamente le procedure di qualificazione, selezione e gestione dei rapporti con i clienti; in tal senso sono tenuti a svolgere le seguenti attività ed i seguenti presidi di controllo:
 - i dati e le informazioni sui clienti devono essere completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
 - è predisposto un elenco dei clienti qualificati della Società che deve essere aggiornato, in modo da garantire sempre la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica periodica del loro profilo;
 - sono stabilite idonee modalità di raccolta e conservazione della documentazione relativa al processo di selezione, valutazione e gestione del cliente o comunque della controparte contrattuale e di verifica ed i requisiti di reputazione, onorabilità, affidabilità;
 - la scelta delle modalità tecniche di affidamento dei clienti è nelle responsabilità dell'Organo Amministrativo e/o del Legale Rappresentante, ai sensi del sistema di deleghe e procure interno alla Società, il quale autorizza eventuali applicazioni differenti e/o eventuali deleghe rispetto ai criteri standard;
 - ai contratti che regolano i rapporti con i clienti sono apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico, che sono loro comunicati secondo quanto previsto dal paragrafo 4.5 della Parte Generale, e che indicano chiare conseguenze contrattuali in caso di mancato rispetto di detti adempimenti;
 - la scelta dei clienti in genere viene effettuata dagli Organi e dalle Funzioni competenti, previa verifica della loro affidabilità, solvibilità e reputazione sul mercato;
 - sono stabilite idonee modalità di raccolta e conservazione della documentazione relativa al processo di selezione, valutazione e gestione del cliente o comunque della controparte contrattuale e di verifica dei requisiti di reputazione, onorabilità e affidabilità;

- sono previsti report periodici all'OdV con l'elenco dei clienti e delle controparti commerciali in genere con cui la Società intrattiene rapporti; l'OdV, nell'ambito della propria attività di vigilanza, può richiedere copia della documentazione di supporto all'attività di valutazione e selezione effettuata dalla Società.

▪ Area acquisti/approvvigionamenti e Area risorse Umane:

In merito alla prevenzione dei suddetti reati inerenti alla **gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi e consulenze legali, tecniche, amministrative, fiscali**, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- applicare correttamente le procedure di qualificazione, selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi; in tal senso sono tenuti a svolgere le seguenti attività ed i seguenti presidi di controllo:
 - i dati e le informazioni sui fornitori devono essere completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
 - è predisposto un elenco dei fornitori qualificati della Società che deve essere aggiornato, in modo da garantire sempre la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica periodica del loro profilo;
 - sono stabilite idonee modalità di raccolta e conservazione della documentazione relativa al processo di selezione, valutazione e gestione del fornitore o comunque della controparte contrattuale e di verifica ed i requisiti di reputazione, onorabilità, affidabilità;
 - la scelta delle modalità tecniche di affidamento di forniture di beni e servizi è nelle responsabilità dell'Organo Amministrativo e/o Legale Rappresentante, ai sensi del sistema di deleghe e procure interno alla Società il quale ne autorizza anche l'impiego di risorse finanziarie per l'esecuzione degli stessi;
 - ai contratti che regolano i rapporti con i fornitori, collaboratori esterni e consulenti sono apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico, che sono loro comunicati secondo quanto previsto dal paragrafo 4.5 della Parte Generale;
 - la scelta dei fornitori in genere viene effettuata dagli Organi e dalle Funzioni competenti, previa verifica della loro affidabilità e reputazione sul mercato;
 - sono stabilite idonee modalità di raccolta e conservazione della documentazione relativa al processo di selezione, valutazione e gestione del fornitore o comunque della controparte contrattuale e di verifica dei requisiti di reputazione, onorabilità e affidabilità;
 - i Consulenti sono scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
 - l'incarico a Consulenti e Collaboratori esterni è conferito per iscritto, con indicazione del compenso pattuito e dell'oggetto contenuto della prestazione fatto salvo quanto previsto nello specifico paragrafo con riferimento alla gestione di alcune tipologie di rapporti con i consulenti legali;
 - non sono corrisposti compensi o parcelle a consulenti in misura diversa da quella concordata per iscritto, o in ogni caso non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o per prestazioni non conformi a quelle indicate nell'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
 - è vietato riconoscere compensi a Consulenti, Collaboratori o Business Partners della Società che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico conferito e all'attività effettivamente prestata;
 - nei contratti è inserita un'apposita clausola contrattuale per la quale i Consulenti, i Business Partners ed i Fornitori si impegnano a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001;

- sono previsti report periodici all'OdV con l'elenco dei fornitori e delle controparti commerciali in genere con cui la Società intrattiene rapporti; l'OdV, nell'ambito della propria attività di vigilanza, può richiedere copia della documentazione di supporto all'attività di valutazione e selezione effettuata dalla Società.
- Area information technology:
In merito alla prevenzione dei suddetti reati inerenti alla **gestione dei processi e dei sistemi informatici**, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:
 - non alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Società o manipolarne i dati.
- Altro:
In merito alla prevenzione dei suddetti reati inerenti alla **gestione dei processi e dei sistemi di sicurezza negli accessi fisici ai siti dove risiedono le infrastrutture**, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:
 - non alterare in qualsiasi modo i sistemi di sicurezza negli accessi fisici della Società o manipolarne i dati.

In merito **alla gestione dei rapporti con la Direzione, con il Collegio Sindacale e con il consulente fiscale**, è obbligatorio:

- individuare in maniera chiara il soggetto responsabile della trasmissione della documentazione fiscale al Collegio Sindacale garantendo la tracciabilità dei flussi e della documentazione di riferimento;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale i documenti relativi alla documentazione fiscale ed ai dichiarativi, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche, garantendo la massima collaborazione e trasparenza;
- attivare specifici flussi informativi e istituire riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza in un'ottica di massima collaborazione e trasparenza al fine di verificare l'osservanza della disciplina prevista in materia da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti, ma anche dei consulenti fiscali coinvolti;
- garantire la tracciabilità e la ricostruzione dei processi, inclusi quelli di autorizzazione e del flusso delle attività (sia con riferimento alle operazioni ed agli atti routinari, che relativamente alle operazioni straordinarie, dismissioni o cessioni di assets aziendali, ecc.).

D.7. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

I responsabili delle aree che svolgono la loro attività all'interno delle aree sensibili, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest'ultimo le seguenti informazioni minime:

- con riferimento all'informativa periodica, riportare in merito a:
 - rilievi dell'attività di audit svolta sui processi amministrativi/contabili e fiscali;
 - esiti delle attività di verifica che abbiano riportato eccezioni che potrebbero evidenziare situazioni a rischio ai fini della corretta rappresentazione contabile e fiscale ai sensi della normativa di riferimento;
 - proposte di modifica da apportare alle procedure/protocolli di propria competenza;
 - ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza;
 - ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dalle leggi vigenti, dai valori, dalle politiche della Società, dalle disposizioni contenute all'interno del Codice Etico, del Codice di comportamento interno e dalle regole contenute nel presente Modello;
 - eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spese emersi dalle richieste di autorizzazione;

- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili e/o i relativi effetti fiscali;
 - intimazione, da parte delle autorità competenti, al pagamento di eventuali imposte insolute.
- con riferimento alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, riportare le informazioni circa:
- i contenziosi fiscali, con l'indicazione:
 - dell'oggetto del contenzioso, del valore, dello stato del contenzioso, della struttura /soggetti aziendali coinvolti e del valore dell'accantonamento;
 - con riferimento a qualsiasi operazione che presenti eventuali indici di anomalia, riportare le informazioni circa:
 - assenza di plausibili giustificazioni per lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate, ovvero non proporzionate all'esercizio normale;
 - esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazione economica e finanziaria;
 - conclusione di contratti a favore di terzi, di contratti per persona da nominare.

D.8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio relativamente ai reati tributari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della società.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, i compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati tributari;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- effettuare assessment e colloqui con il consulente fiscale incaricato di predisporre e presentare i dichiarativi fiscali richiesti dalla normativa di riferimento;
- effettuare assessment e colloqui con il Collegio Sindacale.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.